

DL RILANCIO

LEGGE 17 luglio 2020, n. 77

Commento Ance alle misure del decreto-legge

Luglio 2020

Sommario

MISURE FISCALI	6
Art. 24 - IRAP: Non debenza saldo 2019 e acconto 2020	6
Art. 28 - Agevolazioni per gli affitti	6
Art. 38-quater - Principi di redazione del bilancio - Disposizioni transitorie	7
Art. 50 - Superammortamento: Proroga termini consegna beni	8
Art. 51bis - Nomina degli organi di controllo nelle S.r.l.: Proroga del termine	8
Artt. 119 e 121 - Potenziamento al 110% di Eco e Sismabonus - Cessione e "sconto in fattura"	9
Artt. 120 e 125 - Crediti d'imposta adeguamento e sanificazione ambienti di lavoro	11
Art. 122 - Cessione dei crediti d'imposta riconosciuti da misure anti emergenza	13
Art. 123 - Clausola di salvaguardia IVA	13
Art. 124 - Riduzione aliquota IVA per le cessioni di beni necessari a contenimento e gestione dell'emergenza Covid-19	13
Artt. 126 e 127 - Ripresa dei versamenti di ritenute, IVA e contributi sospesi	13
Art. 128 - Misure in materia di lavoro dipendente (cd. <i>bonus Renzi</i> e cuneo fiscale)	14
Art. 137 - Rivalutazione delle aree agricole ed edificabili	14
Art. 144 - Rimessione in termini e sospensione avvisi bonari	15
Art. 145 - Sospensione compensazione tra credito d'imposta e debito iscritto a ruolo	15
Art. 147 - Aumento limite annuo dei crediti compensabili con modello F24	15
Art. 148 - Modifiche agli indici sintetici di affidabilità fiscale	15
Art. 149 - Proroga versamenti strumenti deflattivi del contenzioso	16
Art. 153 - Sospensione delle verifiche ex art. 48-bis DPR n. 602 del 1973	16
Art. 154 - Proroga versamenti somme da accertamento	17
Art. 157 - Proroga della notifica degli atti di accertamento	17
MISURE PER IL SOSTEGNO ALLE IMPRESE	18
Art. 25 - Contributo a fondo perduto	18
Art. 26 - Rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni	18
A. Contributo sotto forma di detrazione fiscale (imprese con totale ricavi tra 5 e 10 milioni)	19
B. Fondo Patrimonio PMI (imprese con totale ricavi tra 10 e 50 milioni)	19
Art. 26-bis - Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura	20
Art. 26-ter - Misure di sostegno finanziario alle piccole e medie imprese	20
Art. 27 - Patrimonio destinato	20
Art. 31 - Rifinanziamento fondi	21

Art. 32 - Disposizioni in materia di Garanzia cartolarizzazione sofferenze - GACS	22
Art. 34 - Disposizioni in materia di Buoni fruttiferi postali	22
Art. 35 - Garanzia SACE in favore delle assicurazioni sui crediti commerciali	22
Art. 36 - Partecipazione al Fondo di Garanzia pan europeo della Banca Europea per gli Investimenti	23
Art. 55 - Aiuti sotto forma di garanzie sui prestiti alle imprese	23
Art. 56 - Aiuti sotto forma di tassi d'interesse agevolati per i prestiti alle imprese	23
ENTI TERRITORIALI E DEBITI COMMERCIALI DEGLI ENTI TERRITORIALI	23
Art. 106 - Fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali	23
Art. 106 co. 3-bis - Differimento termini relativi ai bilanci di previsione degli enti locali	24
Art. 106-bis - Fondo per i comuni in stato di dissesto finanziario	24
Art. 114 - Differimento dei termini Programma investimenti piccoli comuni	24
Art. 115 - Fondo di liquidità per il pagamento dei debiti commerciali degli enti territoriali	25
Art. 116 - Pagamento dei debiti degli enti locali e delle regioni e province autonome	25
MISURE PER LE INFRASTRUTTURE E I TRASPORTI	26
Art. 206 - Interventi urgenti per la messa in sicurezza della tratta autostradale A24 e A25	26
Art. 208 - Disposizioni per il rilancio del settore ferroviario	27
Art. 213-bis - Messa in sicurezza del territorio di Taranto per i Giochi del Mediterraneo 2026	28
Art. 214 comma 2-bis e 2-ter - Interventi stradali per XXV Giochi olimpici invernali Milano-Cortina 2026	28
EDILIZIA SCOLASTICA	28
Art. 231 - Misure per lo svolgimento in condizioni di sicurezza dell'anno scolastico 2020/2021	28
Art. 232 - Edilizia scolastica	29
COESIONE TERRITORIALE	30
Art. 241 - Utilizzo del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il contrasto all'emergenza Covid-19	30
Art. 242 - Contributo dei Fondi strutturali europei al contrasto dell'emergenza Covid-19	30
MISURE EDILIZIA PRIVATA E AMBIENTE	31
Art. 1 comma 2 - Locazione strutture alberghiere per esigenze Covid	31
Art. 17-bis - Proroga sfratti	31
Art. 29 - Incremento fondo per il sostegno alle locazioni	31
Art. 164 - Valorizzazione del patrimonio immobiliare	31
Art. 181 - commi 3 e 4 Sostegno alle imprese di pubblico esercizio	32
Art. 228 - Misure urgenti in materia di valutazione di impatto ambientale	32
Art. 228 bis - Ripristino dei limiti quantitativi e temporali del deposito temporaneo di rifiuti	33
Art. 264 - Liberalizzazione e semplificazione dei procedimenti amministrativi in relazione all'emergenza COVID-19	33

MISURE OPERE PUBBLICHE	35
Art. 2 – “Riordino della rete ospedaliera in relazione all’emergenza da COVID-19”	35
Art. 65 – “Esonero contributo ANAC”	35
Art. 201 – “Incremento Fondo salva-opere”	36
Art. 206 – “Interventi urgenti per il ripristino, la messa in sicurezza e l’ammodernamento delle tratte autostradali A24 e A25 e della strada statale n. 4 a seguito degli eventi sismici del 2009, 2016 e 2017, nonché per la realizzazione di nuove infrastrutture autostradali”	37
Art. 207 – “Disposizioni urgenti per la liquidità delle imprese appaltatrici”	37
Art. 232 – “Edilizia scolastica”	39
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO.....	39
Art. 43-bis - Contratto di rete con causale di solidarietà	39
Art. 60 - Aiuti sotto forma di sovvenzioni per il pagamento dei salari dei dipendenti per evitare i licenziamenti durante la pandemia di COVID-19	40
Art. 66-bis - Disposizioni in materia di semplificazione dei procedimenti per l’importazione e la validazione di mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale	40
Art. 68 - Modifiche all’articolo 19 in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario	41
Art. 69 - Modifiche all’articolo 20 in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale per le aziende che si trovano già in Cassa integrazione straordinaria	41
Art. 70 - Modifiche all’articolo 22 in materia di Cassa integrazione in deroga	42
Art. 70-bis - Norme speciali in materia di trattamenti di integrazione salariale	42
Art. 71 - Ulteriori modifiche in materia di integrazione salariale.....	43
Art. 72 - Modifiche agli articoli 23 e 25 in materia di specifici congedi per i dipendenti.....	44
Art. 73 - Modifiche all’articolo 24 in materia di permessi retribuiti ex articolo 33, legge 5 febbraio 1992, n. 104	44
Art. 74 - Modifiche all’articolo 26 in materia di tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato.....	44
Art. 76 - Modifiche all’articolo 40 in materia di sospensione delle misure di condizionalità	45
Art. 80 - Modifiche all’articolo 46 in materia di licenziamento per giustificato motivo oggettivo	45
Art. 80-bis - Interpretazione autentica del comma 3 dell’articolo 38 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81	45
Art. 81 - Modifiche all’articolo 103 in materia di sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza	45
Art. 83 - Sorveglianza sanitaria	46
Art. 88 - Fondo Nuove Competenze	46

Art. 90 - Lavoro agile.....	47
Art. 91 - Attività di formazione a distanza e conservazione della validità dell'anno scolastico o formativo.....	47
Art. 92 - Disposizioni in materia di NASPI E DIS- COLL.....	48
Art. 93 - Disposizioni in materia di proroga o rinnovo di contratti a termine e di proroga di contratti di apprendistato	48
Art. 95 - Misure di sostegno alle imprese per la riduzione del rischio da contagio nei luoghi di lavoro	48
Art. 99 - Osservatorio del mercato del lavoro	49
Art. 100 - Avvalimento Comando dei Carabinieri per la tutela del Lavoro	49
Art. 103-bis - Disposizioni in favore dei lavoratori frontalieri	49
Art. 264 - Liberalizzazione e semplificazione dei procedimenti amministrativi in relazione all'emergenza COVID-19	50

MISURE FISCALI

Art. 24 - IRAP: Non debenza saldo 2019 e acconto 2020

Viene confermato che le **imprese e gli esercenti arti o professioni** che, nel periodo d'imposta precedente a quello di entrata in vigore del decreto, abbiano conseguito **ricavi o compensi non superiori a 250 mln** di euro **non sono tenuti al versamento**:

- **del saldo dell'IRAP dovuta per il 2019** (resta fermo comunque l'obbligo di versamento degli acconti relativi al 2019)
- **della prima rata dell'acconto dell'IRAP dovuta per il 2020** (pari al 40%, ai sensi dell'art.17, co.3, DPR 435/2001, ovvero al 50%, ai sensi dell'art.58 del D.L. 124/2019, convertito, con modificazioni, nella legge 157/2019). L'importo di tale versamento è comunque escluso dal calcolo dell'imposta da versare a saldo per lo stesso periodo d'imposta.

La misura si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final *"Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19"*, e successive modifiche *(in base alla quale, in sostanza, gli aiuti non possono superare complessivamente 800.000 euro per impresa e non possono essere concessi ad imprese già in difficoltà al 31 dicembre 2019)*.

Art. 28 - Agevolazioni per gli affitti

Viene confermato il **credito d'imposta** nella misura del **60% dell'importo mensile del canone di locazione**, leasing o concessione, **referito a ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio 2020 e relativo immobili ad uso non abitativo** destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo.

Il credito d'imposta viene **riconosciuto** ai **soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione**:

- con **ricavi o compensi non superiori a 5 milioni** di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto,
- che **abbiano subito una diminuzione del fatturato** o dei corrispettivi nel mese di riferimento (ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio, ai quali è riferita l'agevolazione) **di almeno il 50%** rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente (per le strutture alberghiere tale requisito non è richiesto).

Sotto tale profilo, l'Agenzia delle Entrate, nella C.M.14/E/2020, che ha fornito i primi chiarimenti sull'applicabilità del beneficio, chiarisce che il calo del fatturato o dei corrispettivi deve essere verificato mese per mese, con la conseguenza che il credito d'imposta può essere riconosciuto solo per uno dei tre mesi;

Il credito d'imposta spetta anche in assenza delle due condizioni citate per i soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019 nonché per i soggetti cd. "dei crateri del sisma" che, a far data dall'insorgenza dell'evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza da COVID-19.

La medesima agevolazione **spetta nella misura del 30%** dei relativi canoni **in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d'azienda**, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo.

Il credito d'imposta spetta anche agli enti non commerciali.

Per le **strutture alberghiere** il credito di imposta (sia nella misura del 60%, che nella misura del 30%) viene **riconosciuto indipendentemente dal volume d'affari registrato nel periodo d'imposta precedente.**

Il credito d'imposta **non concorre alla formazione del reddito** ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini IRAP, e non è soggetto ai limiti relativi alla compensazione dei crediti d'imposta e può essere:

- ✓ **utilizzato nella dichiarazione dei redditi** relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa;
- ✓ **fruito in compensazione tramite Modello F24**, successivamente all'avvenuto pagamento dei canoni (senza i limiti di importo previsti per la compensazione dei crediti d'imposta).

Occorre indicare, a tale fine il **codice tributo "6920"**, istituito con la **Risoluzione 6 giugno 2020, n.32** e denominato «*Credito d'imposta canoni di locazione, leasing, concessione o affitto d'azienda - articolo 28 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34*»;

- ✓ **ceduto a terzi.** L'acquirente del credito d'imposta, lo utilizza con le stesse modalità del soggetto cedente, quindi, sia in dichiarazione che in compensazione. La quota di credito non utilizzata nell'anno non può essere utilizzata negli anni successivi, né chiesta a rimborso. Ù

Inoltre, con il **Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 250739 del 1° luglio 2020** è stato approvato il **modello** (con le relative **istruzioni**) che i beneficiari del suddetto credito dovranno utilizzare, tramite l'area autenticata del sito dell'Agenzia delle Entrate, per comunicare, **a partire dal prossimo 13 luglio e fino al 31 dicembre** l'**intenzione di optare per la cessione.**

Nel corso dell'esame alla Camera del Provvedimento, è stato specificato che **il conduttore possa cedere il credito d'imposta al locatore**, previa sua accettazione, in luogo del pagamento della corrispondente parte del canone.

Tenuto conto che, in questa ipotesi, il credito d'imposta sostituisce la corrispondente quota del canone di locazione, viene stabilito che per il locatore/cessionario il credito d'imposta acquistato concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte dirette (e dell'IRAP).

In tal caso, quindi, il credito d'imposta spetta anche in assenza di pagamento "ordinario" del canone, fermo restando che il locatario deve corrispondere al proprietario un importo pari alla differenza dovuta rispetto all'importo della cessione pattuita (in sostanza, va versato il 40% del canone - *cfr.* anche la C.M. 14/E/2020).

I primi chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate sul tema sono intervenuti con la **Circolare n.14/E/2020.**

Si ricorda che l'agevolazione non è cumulabile con il cosiddetto "*credito d'imposta negozi e botteghe*" (art.65 DL 18/2020, convertito nella legge 27/2020).

Art. 38-quater - Principi di redazione del bilancio - Disposizioni transitorie

Al fine di neutralizzare gli effetti derivanti dalla crisi sanitaria, che incidono anche sulle prospettive di continuità aziendale, viene previsto che **nella redazione dei bilanci relativi all'esercizio in corso al 31 dicembre 2020, venga mantenuto il principio secondo il quale «la valutazione delle voci**

deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività» (art.2423-bis, co.1, n.1 del codice civile).

Tale valutazione può comunque essere effettuata sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio di esercizio chiuso entro il 23 febbraio 2020. Le informazioni relative al presupposto della continuità aziendale sono fornite anche mediante il richiamo delle risultanze del bilancio precedente (*cfr.* le politiche contabili di cui all'art.2427, co.1, n. 1, del codice civile).

La disposizione opera anche in relazione ai bilanci chiusi entro il 23 febbraio 2020 e non ancora approvati.

Ciò consentirà di avere sia una corretta rappresentazione di bilancio della situazione dell'impresa, considerata "sana" fino al manifestarsi della crisi sanitaria, sia di operare una differenziazione rispetto alle imprese che nell'esercizio 2020 hanno perso la continuità per altre cause.

Restano ferme tutte le altre disposizioni relative alle informazioni da fornire nella nota integrativa e alla relazione sulla gestione, comprese quelle relative ai rischi e alle incertezze derivanti dagli eventi successivi, nonché alla capacità dell'azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito.

L'efficacia delle disposizioni di cui sopra vale ai soli fini civilistici.

Si ricorda che una disposizione di analogo contenuto si trova già nell'art.7 del DL 23/2020, convertito, con modificazioni, nella legge 40/2020 (cd. *DL Liquidità*).

Art. 50 - Superammortamento: Proroga termini consegna beni

Ai fini del cd. **Superammortamento**, viene **posticipato**, dal 30 giugno 2020 **al 31 dicembre 2020**, **il termine per effettuare l'acquisto di beni strumentali**, per i quali, entro il 31 dicembre 2019, è stato effettuato l'ordine e pagato un acconto pari almeno al 20% del costo d'acquisizione

Si ricorda che tale incentivo, che consentiva di ammortizzare il 30% in più del costo d'acquisto dei beni strumentali nuovi (per investimenti di importo non superiore a 2,5 milioni di euro), è stato sostituito, dal 1° gennaio 2020, dal credito d'imposta cd. *Impresa 4.0* pari al 6% del costo, fino ad un tetto massimo di 2 milioni di euro (art.1, co. 184-197, legge 160/2019).

Art. 51bis - Nomina degli organi di controllo nelle S.r.l.: Proroga del termine

Nel corso dell'iter di discussione alla Camera del Provvedimento, è stata prevista la **proroga del termine** (scaduto lo scorso 30 giugno), ai fini della convocazione dell'assemblea per **la nomina degli organi di controllo**, adempimento cui sono tenute **le s.r.l.** e le **società cooperative** che **hanno superato per due esercizi consecutivi** almeno una delle specifiche soglie di patrimonio, reddito (pari, rispettivamente, a 4 milioni di euro) e di numero di dipendenti occupati (pari a 20 persone).

In particolare per tener conto degli effetti derivanti dall'emergenza sanitaria in atto, per le citate società la **nomina del sindaco o del revisore dovrà essere effettuata entro il termine per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2021**, quindi entro il 30 aprile 2022.

Viene meno, quindi, il riferimento all'approvazione del bilancio 2019, contenuto nel *Codice della crisi d'impresa* - D.Lgs. 14/2019, art.379, co.3, che si riferirà, invece, ai «*bilanci relativi all'esercizio 2021*».

Artt. 119 e 121 - Potenziamento al 110% di Eco e Sismabonus - Cessione e “sconto in fattura”

La Camera dei Deputati ha apportato modifiche sia sulla disciplina dei bonus potenziati al 110%, prevista dall'art.119, sia sulle norme relative alla cessione dei crediti d'imposta corrispondenti alle detrazioni e al cd. “sconto in fattura”, contenute nell'art.121.

In particolare, viene **riscritto il testo normativo dell'art.119**, introducendo le **seguenti novità** rispetto al testo attualmente in vigore:

- **rimodulazione dei limiti massimi di spesa per gli interventi agevolati con l'Ecobonus al 110%**, prevedendone una **differenziazione in funzione anche del numero delle unità che compongono l'edificio** condominiale e **dettagliando anche l'ipotesi di edifici plurifamiliari**, funzionalmente indipendenti e con accessi autonomi dall'esterno (cd. villette a schiera).

In linea generale, i massimali si riducono all'aumentare del numero delle unità che compongono il fabbricato e, per ciascun intervento quello più elevato viene comunque ridotto rispetto a quanto previsto attualmente dall'art.119 (per l'isolamento termico, il massimo passa dal 60.000 per unità a 50.000 e, per gli impianti, da 30.000 per unità a 20.000 per unità),

- **estensione dell'Ecobonus** maggiorato ad ulteriori **impianti di riscaldamento e/o produzione di acqua calda**,
- **precisazione relativa agli immobili soggetti a vincolo**, per i quali viene ammesso l'Ecobonus al 110% a tutti gli altri interventi energetici (cd “trainati”) anche se non eseguiti congiuntamente a quelli agevolati con la più alta percentuale del 110%,
- specificazione che rientrano nell'Ecobonus maggiorato anche **gli interventi di demolizione e ricostruzione, definiti come ristrutturazione edilizia** (art.3, co1, lett.d, DPR 380/2001),
- **solo per gli IACP** (comunque denominati, nonché gli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti) **proroga dell'Ecobonus al 110% (e non anche del Sismabonus potenziato) al 30 giugno 2022**,
- **riconoscimento del Sismabonus al 110% anche per la realizzazione di sistemi di monitoraggio continui dell'edificio, a condizione che sia eseguita congiuntamente agli interventi antisismici agevolati** e nel rispetto dei limiti di spesa previsti (96.000 euro).

Per il resto, non vengono introdotte ulteriori modifiche al Sismabonus potenziato al 110% che resta confermato per tutte le fattispecie attualmente agevolate (Sismabonus singole unità, Sismabonus condomini e Sismabonus acquisti);

- **estensione del Superbonus al 110% per il fotovoltaico anche alla quota di spesa corrispondente alla potenza massima di 20 kW, riferita all'installazione degli impianti fino a 200 kW**, da parte di **comunità energetiche rinnovabili** costituite in forma di **enti non commerciali o da parte di condomìni**, in presenza di requisiti specifici,
- **mantenimento dell'attuale platea dei soggetti agevolati, alla quale sono state aggiunte solo le ONLUS e le società sportive dilettantistiche**, con esclusione quindi degli immobili di impresa (compresi quelli a destinazione turistica),
- per le persone fisiche, **eliminazione della destinazione ad abitazione principale delle unifamiliari, ma contestuale introduzione del vincolo di accesso all'Ecobonus potenziato (non anche al Sismabonus) al massimo per sole 2 unità immobiliari**, fermo restando gli interventi effettuati su parti comuni,

- **esclusione da tutti i bonus maggiorati delle unità immobiliari accatastate in una delle categorie A/1 A/8 e A/9¹ (cd. Abitazioni di lusso).**

Per il resto viene confermato:

- il termine di vigenza al 2021 dei bonus potenziati (salvo l'*Ecobonus* per gli IACP che è l'unico ad essere esteso sino al 30 giugno 2022),
- l'esclusione degli immobili delle imprese,
- il rispetto dei CAM.

Per quanto riguarda la disciplina della **cessione dei crediti d'imposta corrispondenti ai bonus fiscali e dello "sconto in fattura"**, in base alle modifiche apportate sia all'art.119 sia all'art.121, vengono previste le **seguenti novità**:

- con riferimento allo sconto in fattura, viene precisato che il **credito di imposta spettante al fornitore, è pari alla detrazione originariamente spettante al beneficiario** indipendentemente dal livello dello sconto applicato.

Si tiene conto, in tal modo, del fatto che le detrazioni di cui all'articolo 119, hanno una aliquota pari al 110 per cento della spesa, mentre lo sconto non può essere superiore all'intero importo della spesa sostenuta.

Inoltre, lo sconto in fattura può essere operato anche da una pluralità di fornitori che abbiano concorso all'effettuazione degli interventi che danno titolo alla detrazione;

- con riferimento alla cessione, riscrivendo anche la lettera b) del comma 1, si precisa che la trasformazione della detrazione in credito di imposta opera solo nel caso della sua cessione ad altri soggetti.

Non viene comunque precisato se sussistono o meno limiti al numero di cessioni (nella relazione illustrativa della misura, viene evidenziato che tale specificazione potrà essere esplicitata in sede attuativa);

- con riferimento all'opzione per la cessione/sconto, viene prevista la **possibilità di esercizio ad ogni stato avanzamento lavori in relazione alla singola fattura emessa**. Tuttavia, per gli interventi di cui all'art. 119 (agevolati con i bonus potenziati), nel caso di opzione per la cessione o per lo sconto, **gli stati di avanzamento dei lavori rilevanti non possono essere più di 2 per ciascun intervento** e, in ogni caso, che **ciascuno stato di avanzamento** deve riferirsi ad **almeno il 30% del medesimo intervento**.

Viene quindi **specularmente** previsto, sia per l'*Ecobonus* che per il *Sismabonus*, che l'**asseverazione sul rispetto dei requisiti tecnici e della congruità** delle spese può essere **rilasciata al termine dei lavori oppure per singolo SAL** (art.119, nuovo comma 13-bis).

1

GRUPPO/CATEGORIA CATASTALE	DESCRIZIONE
<u>A/1 Abitazioni di tipo signorile</u>	Unità immobiliari appartenenti a fabbricati ubicati in zone di pregio con caratteristiche costruttive, tecnologiche e di rifiniture di livello superiore a quello dei fabbricati di tipo residenziale.
<u>A/8 Abitazioni in ville</u>	Per ville devono intendersi quegli immobili caratterizzati essenzialmente dalla presenza di parco e/o giardino, edificate in zone urbanistiche destinate a tali costruzioni o in zone di pregio con caratteristiche costruttive e di rifiniture, di livello superiore all'ordinario.
<u>A/9 Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici</u>	Rientrano in questa categoria i castelli ed i palazzi eminenti che per la loro struttura, la ripartizione degli spazi interni e dei volumi edificati non sono comparabili con le Unità tipo delle altre categorie; costituiscono ordinariamente una sola unità immobiliare. È compatibile con l'attribuzione della categoria A/9 la presenza di altre unità, funzionalmente indipendenti, censibili nelle altre categorie.

Non è stata però precisata la tempistica di utilizzo del credito derivante dalla cessione del bonus corrispondente al singolo SAL, che sarà oggetto del provvedimento attuativo da emanare entro 30 giorni dalla data di conversione in legge del medesimo DL.

Sempre con riferimento all'opzione, inoltre, viene **prevista la possibilità di presentarla anche tramite gli intermediari abilitati e i soggetti che appongono il visto di conformità** (art.119, comma 12);

- per l'attestazione della congruità delle spese, con una modifica all'art.119, si **rinvia al DM che doveva essere emanato ai sensi dell'art.14, co.3-ter, del DL 63/2013** (mai emanato) e, **nelle more** di questo, si fa riferimento ai **prezzari regionali, ai listini ufficiali o di quelli locali delle camere di commercio, o ai prezzi di mercato in base al luogo di realizzazione degli interventi**;
- ai fini delle cessione/sconto del Sismabonus al 110%, viene specificato che i soggetti che rilasciano il visto di conformità verificano la presenza delle asseverazioni e delle attestazioni rilasciate dai professionisti incaricati (art. 119, comma 13, lett.b);
- con riferimento all'utilizzo dei crediti ceduti (con le modifiche introdotte al comma 3 si prevede una deroga all'articolo 31, comma 1, del decreto-legge n. 78 del 31 maggio 2010) viene **disattivato il divieto di compensazione dei crediti relativi alle imposte erariali in presenza di debiti iscritti a ruolo di ammontare superiore a 1.500 euro**;

Confermato, inoltre, che, per la compensazione dei crediti non opera il limite dei 700.000 euro annui (innalzati a 1 milione di euro per il 2020) e che la quota di credito non utilizzata nell'anno non può essere riportata negli anni successivi e non può essere chiesta a rimborso,

- con riferimento al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate contenente le disposizioni attuative dell'art.121, ne viene posticipata l'emanazione a 30 giorni dalla legge di conversione.

Per il resto, viene confermato l'ambito operativo della cessione/sconto che comprende, oltre all'*Ecobonus* e al *Sismabonus* (sia maggiorati che "ordinari"), anche il "*bonus facciate*", il "*bonus edilizia*" limitatamente ai lavori edili, l'installazione degli impianti fotovoltaici e delle colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici.

Artt. 120 e 125 - Crediti d'imposta adeguamento e sanificazione ambienti di lavoro

Art. 120 - Adeguamento ambienti di lavoro. Viene riconosciuto, ai **soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico**, indicati nell'allegato 2 al medesimo DL 34/2020 (ad es. attività di bar e ristorazione in genere, alberghi), alle **associazioni**, alle **fondazioni** e agli **altri enti privati**, compresi gli enti del Terzo del settore, un **credito d'imposta in misura pari al 60% delle spese sostenute nel 2020, per un massimo di 80.000 euro**, in relazione agli **interventi** necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus COVID-19, ivi **compresi quelli edilizi** necessari per il **rifacimento di spogliatoi e mense**, per la **realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni**, per l'**acquisto di arredi di sicurezza**, nonché in relazione agli **investimenti in attività innovative**, ivi compresi quelli necessari ad investimenti di carattere innovativo quali lo sviluppo o l'acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa e per l'acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti.

Il credito d'imposta è **cumulabile con altre agevolazioni** per le medesime spese, comunque nel limite dei costi sostenuti ed è **utilizzabile nell'anno 2021 esclusivamente in compensazione** con Modello F24, **ovvero può essere ceduto ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri**

intermediari finanziari (cfr. art.122 del medesimo DL 34/2020). Non si applicano i limiti di importo massimo di crediti compensabili.

L'acquirente del credito d'imposta, lo utilizza con le stesse modalità del soggetto cedente, quindi, **sia in dichiarazione che in compensazione (senza applicazione dei limiti di importo previsti per i crediti compensabili)**. La **quota di credito non utilizzata nell'anno non può essere utilizzata negli anni successivi, né chiesta a rimborso** (cfr. art.122 del medesimo DL 34/2020).

L'agevolazione, inoltre, opera entro specifici limiti derivanti dalla Comunicazione della Commissione europea recante un "*Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19*" (in particolare, complessivamente, l'ammontare delle agevolazioni concesse agli investitori e quelle concesse alle società destinatarie dei conferimenti agevolati non può superare 800.000 euro per impresa).

Con decreto del MISE di concerto con il MEF possono essere individuate le ulteriori spese ammissibili o soggetti aventi diritto.

Inoltre, con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, da emanare entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della legge di conversione del DL, sono stabilite le modalità per il monitoraggio degli utilizzi del credito d'imposta, ai fini di quanto previsto dall'art. 17, co. 13, della legge n. 196/2009.

Art. 125 - Sanificazione ambienti di lavoro. Viene riconosciuto a favore degli **esercenti attività d'impresa, arte o professione**, nonché in favore di tutti gli altri **enti di natura privata** (ad esempio, fondazioni, associazioni, enti non commerciali, enti del Terzo settore, associazioni sportive dilettantistiche, associazioni di categoria, strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale), un **credito d'imposta in misura pari al 60 % delle spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati**, nonché per l'acquisto di **dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti**.

Il credito d'imposta spetta fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2020.

Il credito d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di sostenimento delle spese, oppure in compensazione con modello F24, e non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'IRAP.

Il medesimo credito può essere altresì **ceduto ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari** (cfr. art.122 del medesimo DL 34/2020). **L'acquirente del credito d'imposta, lo utilizza** con le stesse modalità del soggetto cedente, quindi, **sia in dichiarazione che in compensazione (senza applicazione dei limiti di importo previsti per i crediti compensabili)**. La **quota di credito non utilizzata nell'anno non può essere utilizzata negli anni successivi, né chiesta a rimborso**.

Vengono **abrogati gli artt. 64 del DL cura Italia (DL 18/2020, convertito nella legge 27/2020) e l'art. 30 del DL liquidità (DL 23/2020)**, entrambi sul Credito d'imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro.

Si segnala che è previsto un Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della legge di conversione del decreto legge, per stabilire i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta.

Art. 122 - Cessione dei crediti d'imposta riconosciuti da misure anti emergenza

Con effetto dalla data di entrata in vigore del decreto e fino al 31 dicembre 2021, **viene introdotto un principio di cedibilità dei crediti d'imposta riconosciuti per far fronte all'emergenza epidemiologica.**

In particolare, possono essere **ceduti, anche parzialmente, ad altri soggetti, compresi il locatore o il concedente, a fronte di uno sconto di pari ammontare sul canone da versare, nonché gli Istituti di credito e gli Intermediari finanziari:**

- credito d'imposta per botteghe e negozi (art. 65 DL 18/2020 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020) ;
- credito d'imposta per locazione di immobili ad uso non abitativo di cui all'art.28;
- credito d'imposta per sanificazione degli ambienti di lavoro di cui all'art.125;
- credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro di cui all'art.120.

I cessionari dei suddetti crediti d'imposta, li utilizzano, anche in compensazione (senza applicazione dei limiti di importo previsti per i crediti compensabili) con le stesse modalità del soggetto cedente. La quota di credito non utilizzata nell'anno non può essere utilizzata negli anni successivi, né chiesta a rimborso.

È prevista l'emanazione di un Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate per definire le modalità attuative dell'opzione per la cessione dei crediti d'imposta.

Art. 123 - Clausola di salvaguardia IVA

Vengono **soppresse definitivamente, a partire dal 1° gennaio del 2021, le c.d. "clausole di salvaguardia" che prevedono automatiche variazioni, in aumento, delle aliquote IVA del 22% e del 10% e di quelle dell' accisa su taluni prodotti carburanti.**

Art. 124 - Riduzione aliquota IVA per le cessioni di beni necessari a contenimento e gestione dell'emergenza Covid-19

Per le cessioni delle mascherine e degli altri dispositivi medici e di protezione individuale espressamente elencati dalla norma, viene prevista:

- fino al 31 dicembre 2020, l'esenzione da IVA (con mantenimento del diritto alla detrazione dell'imposta pagata sugli acquisti e sulle importazioni di beni e servizi afferenti a tali operazioni),
- dal 1° gennaio 2021, l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta al 5%.

Artt. 126 e 127 - Ripresa dei versamenti di ritenute, IVA e contributi sospesi

Vengono **prorogati al 16 settembre i termini di ripresa della riscossione** previsti dagli artt.18 e 19 del DL 23/2020 e dagli artt. 61 e 62 del DL 18/2020.

In particolare, viene prevista:

- la **proroga, dal 30 giugno al 16 settembre 2020 del termine della ripresa dei versamenti delle ritenute, dei contributi e dell'IVA relativi al mese di aprile e di maggio 2020, sospesi dal DL 23/2020 per i soggetti che, nei mesi di marzo ed aprile 2020 hanno registrato un calo di fatturato del 33% (o del 50% per quelli con ricavi superiori a 50 mln di euro) rispetto ai corrispondenti mesi del 2019. La ripresa avverrà in un'unica soluzione**

entro il 16 settembre, o in 4 rate mensili a decorrere da settembre 2020. La proroga interessa anche gli enti non commerciali;

- la **proroga**, dal 31 luglio al **16 settembre 2020** del termine di **versamento delle ritenute d'acconto sui redditi da lavoro autonomo o sulle provvigioni**, non operate dai sostituti d'imposta nel periodo compreso tra il 17 marzo ed il 31 maggio 2020, **per i soggetti con ricavi o compensi 2019 non superiori a 400.000 euro**. La ripresa avverrà in un'unica soluzione entro il 16 settembre, o in 4 rate mensili a decorrere da settembre 2020;
- la **proroga**, dal 31 maggio al **16 settembre 2020**, del termine di **ripresa dei versamenti scaduti a marzo 2020, relativi alle ritenute alla fonte, contributi e IVA, sospesi dal DL 18/2020** (convertito con modifiche nella legge 27/2020) **per i soggetti con ricavi 2019 non superiori a 2 milioni di euro**. La ripresa avverrà in un'unica soluzione entro il 16 settembre, o in 4 rate mensili a decorrere da settembre 2020 (*art.127, co.1, lett.b, del medesimo DL 34/2020*);
- la **proroga**, dal 31 maggio al **16 settembre 2020**, del termine di **ripresa dei versamenti IVA scaduti a marzo 2020 per i soggetti con domicilio fiscale, sede legale o operativa nelle Province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza** (la cui sospensione è stata stabilita dal DL 18/2020 convertito con modifiche nella legge 27/2020). La ripresa avverrà in un'unica soluzione entro il 16 settembre, o in 4 rate mensili a decorrere da settembre 2020 (*art.127, co.1, lett.b, del medesimo DL 34/2020*);
- la **proroga al 16 settembre 2020**, del termine di **ripresa dei versamenti** delle ritenute alla fonte, dei contributi e dei premi assicurativi per i soggetti residenti o aventi, al 21 febbraio 2020, la sede operativa o legale nei Comuni della cd. "*zona rossa originaria*" (*art.127, co.1, lett.b, del medesimo DL 34/2020*);
- la **proroga**, dal 31 maggio al **16 settembre 2020**, del termine di **ripresa dei versamenti**, a **favore di determinate filiere produttive** (ar.61 del DL 18/2020, convertito nella legge 27/2020) delle **ritenute alla fonte, dei contributi previdenziali e assistenziali** e dei premi per l'assicurazione obbligatoria **sospesi dal 2 marzo 2020 al 30 aprile 2020**, nonché termini dei versamenti relativi all'**IVA in scadenza nel mese di marzo 2020** (*art.127, co.1, lett.a, del medesimo DL 34/2020*).

Art. 128 - Misure in materia di lavoro dipendente (cd. *bonus Renzi* e cuneo fiscale)

Viene previsto che il **credito di 80 euro** (cd. Bonus Renzi) e il **trattamento integrativo di 100 euro** (cd. Taglio del cuneo fiscale), spettanti, rispettivamente, fino al 30 giugno 2020 e dal 1 luglio 2020 ai dipendenti in possesso dei requisiti previsti sono **riconosciuti anche nel caso in cui il lavoratore risulti incapiente per effetto del minor reddito di lavoro dipendente** prodotto nell'anno 2020 a causa delle conseguenze connesse all'**emergenza epidemiologica** da COVID-19.

Art. 137 - Rivalutazione delle aree agricole ed edificabili

Viene riammessa la **rivalutazione del valore** delle **partecipazioni** non negoziate e dei **terreni (sia agricoli sia edificabili)**, per i beni posseduti al **1° luglio 2020 da persone fisiche e società semplici**.

Le aliquote **dell'imposta sostitutiva sono stabilite nella misura dell'11%, con possibilità di rateizzazione in tre rate annuali di pari importo**, a decorrere dalla data del **15 novembre 2020**. Sulla seconda e terza rata sono dovuti gli interessi nella misura del 3 % annuo.

Entro il **15 novembre 2020** va redatta e giurata la perizia di stima.

Art. 144 - Rimessione in termini e sospensione avvisi bonari

Nella sostanza, la norma del DL **rinvia al 16 settembre 2020** (in un'unica soluzione o in 4 rate mensili di pari importo decorrenti da settembre), il **versamento delle somme risultanti dai cd "avvisi bonari"** (anche per le rateazioni in coso) **la cui scadenza è compresa tra l'8 marzo ed il 31 maggio 2020**.

Si tratta, in particolare, delle comunicazioni inviate ai contribuenti a seguito dei controlli automatici e formali delle dichiarazioni dei redditi e dell'IVA (di cui agli artt. 36-bis e 36-ter del DPR 600/1973 e all'art.54-bis del DPR 633/1972), il cui importo richiesto può essere saldato, evitando l'iscrizione a ruolo, entro 30 giorni dal ricevimento con riduzione di sanzioni ed interessi, anche mediante rateazione (artt.2, 3 e 3-bis, del D.Lgs. 462/1997).

Art. 145 - Sospensione compensazione tra credito d'imposta e debito iscritto a ruolo

Viene previsto che, **per il 2020**, in sede di erogazione dei **rimborsi fiscali**, **non si applica la procedura di compensazione** tra il **credito d'imposta ed il debito iscritto a ruolo** (art. 28-ter, DPR 602/1973).

Art. 147 - Aumento limite annuo dei crediti compensabili con modello F24

Per il **2020**, viene **aumentato** (dagli attuali 700.000 euro) **a 1.000.000 di euro il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili** ai sensi dell'art.17 del D.Lgs. 241/1997 (modello F24), ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale (di cui all'art.34, co.1, primo periodo Legge 388/2000).

Art. 148 - Modifiche agli indici sintetici di affidabilità fiscale

Vengono introdotte, per i **periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2020 e 2021**, misure di **adeguamento della disciplina degli ISA** agli effetti dell'**emergenza sanitaria COVID-19**, anche attraverso l'individuazione di **nuove specifiche cause di esclusione dall'applicazione degli stessi ISA**. Ciò avverrà attraverso:

- **definizione** da parte della **SO.SE.** di **specifiche metodologie** basate su analisi ed elaborazioni utilizzando banche dati già disponibili per l'Amministrazione finanziaria, l'INPS, l'INAIL e l'ISTAT, nonché i dati e gli elementi acquisibili presso istituti ed enti specializzati nella ricerca e nell'analisi economica;
- **individuazione**, su proposta della Commissione degli Esperti, di **ulteriori dati e informazioni necessari per migliorare la valutazione dello stato di crisi individuale**;
- **rinvio dei termini per l'approvazione degli ISA** e per la loro eventuale **integrazione**, rispettivamente, al **31 marzo** e al **30 aprile dell'anno successivo** a quello di applicazione.

Considerate le difficoltà correlate al primo periodo d'imposta di applicazione degli ISA, con riferimento al periodo d'imposta 2018, l'Agenzia delle Entrate e il Corpo della Guardia di finanza terranno conto anche del livello di affidabilità fiscale derivante dall'applicazione degli indici per il successivo periodo d'imposta 2019. Analogamente, per il periodo di imposta 2020, si tiene conto anche del livello di affidabilità fiscale più elevato derivante dall'applicazione degli ISA per i precedenti periodi d'imposta 2018 e 2019.

Art. 149 - Proroga versamenti strumenti deflattivi del contenzioso

Sono **prorogati al 16 settembre 2020** (unica soluzione, o 4 rate mensili), i termini di **versamento delle somme, scadenti tra il 9 marzo 2020 e il 31 maggio 2020, dovute**, tra l'altro, a seguito di:

- **accertamento con adesione** (art.7, D.Lgs 218/1997);
- **accordo conciliativo** (artt.48 e 48-bis DLgs 546/1992);
- **accordo di mediazione** (art.17-bis DLgs 546/1992);
- **atti di liquidazione dell'imposta di registro per omessa registrazione di contratti di locazione**;
- **atti di liquidazione dell'imposta di registro per i trasferimenti di fabbricati a seguito di attribuzione della rendita** (art.12 del D.L. 70/1988, convertito nella legge 54/1988);
- **atti di recupero dei crediti d'imposta indebitamente utilizzati**, in tutto o in parte (art.1, co.421, legge 311/2004);
- **avvisi di liquidazione relativi ad omesso, carente o tardivo versamento dell'imposta di registro**, nonché dei tributi dovuti in caso di successione di beni immobili e diritti reali sugli stessi (imposte ipotecaria e catastale, bollo, tasse ipotecarie), dell'imposta sulle donazioni (DLgs 346/1990), dell'imposta sostitutiva sui finanziamenti (DPR 601/1973) e dell'**imposta sulle assicurazioni** (legge 1216/1961).

Per i **medesimi atti**, viene **prorogato al 16 settembre 2020** il termine finale per la **notifica del ricorso di primo grado innanzi alle Commissioni tributarie**.

La **proroga al 16 settembre 2020** si applica **anche alle eventuali somme rateali**, in scadenza sempre nel periodo compreso tra il 9 marzo e il 31 maggio 2020 **dovute in relazione ai medesimi atti sopraindicati** (quando rateizzabili), **nonché di quelle relative alla**:

- **definizione dei processi verbali di constatazione** (art.1, DL 119/2018, convertito nella legge 136/2018);
- **definizione degli atti d'accertamento** (art.2, DL 119/2018, convertito nella legge 136/2018);
- **definizione delle controversie tributarie** (art.6, DL 119/2018, convertito nella legge 136/2018);
- **regolarizzazione con versamento volontario di periodi d'imposta precedenti** (art.7, DL 119/2018, convertito nella legge 136/2018).

Art. 153 - Sospensione delle verifiche ex art. 48-bis DPR n. 602 del 1973

Viene, altresì, disposta la **sospensione, dall'8 marzo al 31 agosto 2020, della disciplina sulla verifica della regolarità fiscale** che le **Amministrazioni pubbliche**, prima di pagare **importi superiori a 5.000 euro**, devono effettuare **nei confronti dei destinatari degli stessi** (art.48-bis, DPR 602/1973).

Per i **soggetti che hanno domicilio fiscale o sede legale o operativa nelle cd "zone rosse originarie"** (elencate nell'allegato al DPCM 1° marzo 2020) la **sospensione opera dal 21 febbraio**.

Le verifiche eventualmente già effettuate, anche in data antecedente alla sospensione, per le quali l'agente della riscossione non abbia notificato l'atto di "pignoramento del credito verso terzi" (art.72-bis, dello stesso DPR 602/1973) restano prive di qualunque effetto, cosicché i soggetti pubblici (amministrazioni pubbliche di cui all'art.1, co.2, del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165/2001, nonché le società a prevalente partecipazione pubblica) dovranno procedere al pagamento a favore del beneficiario.

Art. 154 - Proroga versamenti somme da accertamento

Viene **prorogato il termine finale della sospensione dei versamenti dei carichi affidati all'agente della riscossione** che, quindi, opera dall'8 marzo **al 31 agosto 2020** (anziché al 31 maggio, come ora previsto) sempre per il pagamento delle somme derivanti da:

- **cartelle di pagamento** emesse dagli agenti della riscossione, avvisi di **accertamento esecutivi emessi dall'Agenzia delle Entrate** ai fini delle imposte sui redditi, dell'Irap e dell'IVA;
- **avvisi di addebito emessi dall'INPS**;
- **atti di accertamento emessi dall'Agenzia delle Dogane**;
- **ingiunzioni di pagamento emesse dagli enti locali**, nonché gli **atti di accertamento esecutivi emessi dai medesimi enti** sia per le entrate tributarie, che per quelle patrimoniali.

Tali versamenti dovranno essere **effettuati entro la fine di settembre 2020** (anziché di giugno 2020).

Viene previsto che il **pagamento di tutte le rate relative alla cd. "rottamazione ter" e al cd. "saldo e stralcio" in scadenza nel 2020 possa essere eseguito entro il 10 dicembre 2020** (la disposizione attuale, infatti, si limita a differire al 31 maggio 2020 il termine di pagamento della rata della "rottamazione-ter" e quella del "saldo e stralcio" in scadenza, rispettivamente, al 28 febbraio 2020 e al 31 marzo 2020).

Viene previsto che, per i **piani di dilazione in essere alla data dell'8 marzo 2020** e ai provvedimenti di accoglimento relativi a richieste presentate fino al 31 agosto 2020, la **decadenza del debitore dalle rateazioni accordate dall'agente della riscossione si determinano in caso di mancato pagamento di 10 rate (anche non consecutive), anziché di 5.**

Viene prevista la **possibilità di accordare nuove dilazioni anche ai soggetti che, al 31 dicembre 2019, sono stati inadempienti rispetto a rateizzazioni richieste**, ma per le quali gli stessi non abbiano poi provveduto al pagamento di quanto dovuto.

Art. 157 - Proroga della notifica degli atti di accertamento

In tema di accertamento, viene previsto che:

- **gli atti di accertamento,**
- **gli atti di contestazione,**
- **gli atti di irrogazione delle sanzioni,**
- **gli atti di recupero dei crediti di imposta,**
- **gli atti di liquidazione e di rettifica e liquidazione,**

per i quali i **termini di decadenza scadono tra il 9 marzo ed il 31 dicembre 2020, sono notificati non prima del 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2021**, in deroga agli ordinari termini decadenziali, salvo casi di indifferibilità ed urgenza.

Viene previsto inoltre che, sempre dal 9 marzo 2020 e **sino al 31 dicembre 2020, non si procede all'invio di una serie di atti, inviti e comunicazioni** (tra cui i cd "*avvisi bonari*"), che verranno comunque perfezionati entro il 30 dicembre 2020, ma **la cui notifica avverrà dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021.**

Durante l'esame alla Camera de Provedimento, è stato specificato che **le citate disposizioni non si applicano alle entrate degli enti territoriali.**

MISURE PER IL SOSTEGNO ALLE IMPRESE

Art. 25 - Contributo a fondo perduto

La norma riconosce un contributo a fondo perduto alle imprese, con ricavi non superiori a 5 milioni di euro nel 2019, la cui attività non risulti cessata alla data del 31 marzo 2020, a condizione che il fatturato del mese di aprile 2020 sia inferiore di almeno il 33% rispetto al fatturato del mese di aprile 2019.

Il contributo spetta, indipendentemente dal calo del fatturato, anche ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019 nonché ai soggetti che hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19.

L'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare del fatturato del mese di aprile 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 come segue:

- a) **20%** per i soggetti con ricavi non superiori a 400.000 euro;
- b) **15%** per i soggetti con ricavi tra 400.000 e 1.000.000 di euro
- c) **10%** per i soggetti con ricavi tra 1.000.000 e 5.000.000 di euro.

Il contributo a fondo perduto non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi.

I soggetti interessati presentano, esclusivamente in via telematica, istanza all'Agenzia delle entrate con l'indicazione della sussistenza dei requisiti sopra definiti. L'istanza deve essere presentata entro sessanta giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione della stessa, come definita con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, di cui al comma 10. 9. L'istanza contiene l'autocertificazione di regolarità antimafia di tutti i soggetti da sottoporre a (al legale rappresentante, al Direttore tecnico e agli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione) di non aver subito un provvedimento definitivo di una misura di prevenzione

Le modalità di effettuazione dell'istanza, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione della stessa e ogni altro elemento necessario all'attuazione delle disposizioni del presente articolo sono definiti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.

Il contributo a fondo perduto è corrisposto dall'Agenzia delle entrate mediante accreditamento diretto in conto corrente bancario al soggetto beneficiario.

Art. 26 - Rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni

La norma prevede il sostegno all'aumento di capitale delle imprese che abbiano subito, a causa dell'emergenza, una riduzione significativa (almeno il 33%) nel fatturato dei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019.

Gli strumenti sono diversi, a seconda della dimensione dell'impresa beneficiaria:

1. Per le società di capitali più piccole (con fatturato compreso **tra i 5 e i 10 milioni**), è prevista una detrazione fiscale proporzionale all'aumento di capitale versato;
2. Per quelle di dimensioni maggiori (**tra 10 e 50 milioni**) viene creato un Fondo Patrimonio PMI, gestito da Invitalia, che sottoscrive aumenti di capitale sotto forma di Strumenti Finanziari Partecipativi (SFP).

Per entrambi gli strumenti, l'impresa deve aver eseguito (e interamente versato) un aumento di capitale. Per le imprese tra i 10 e i 50 milioni, l'aumento di capitale non dev'essere inferiore a 250.000 euro

L'impresa deve essere:

- a) in bonis al 31/12/2019
- b) Regularità fiscale e contributiva
- c) in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia ed urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell'ambiente
- d) non aver ricevuto aiuti ritenuti illegali o incompatibili dalla Commissione europea
- e) non aver ricevuto provvedimenti definitivi per misure di prevenzione previste dalla normativa antimafia
- f) nei confronti degli amministratori, dei soci e del titolare effettivo non è intervenuta condanna definitiva, negli ultimi cinque anni, per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto
- g) per l'accesso al Fondo Patrimonio PMI, il numero degli occupati deve essere inferiore a 250.

I benefici previsti si applicano anche alle aziende in concordato preventivo di continuità con omologa già emessa che si trovano in situazione di regolarità contributiva e fiscale all'interno di piani di rientro e rateizzazione già esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto (novità introdotta)

A. Contributo sotto forma di detrazione fiscale (imprese con totale ricavi tra 5 e 10 milioni)

1. I soci della società (o terze persone) che versino una somma, in conto aumento di capitale sociale, possono usufruire di una detrazione IRPEF pari al 20% del capitale versato. L'investimento massimo detraibile non può essere superiore ai 2.000.000 di euro. La detrazione può essere utilizzata dal contribuente nel periodo in cui si effettua l'aumento di capitale e in quelle successive fino a quando non se ne conclude l'utilizzo.

L'impresa che usufruisce di tale agevolazione non può distribuire riserve fino al 1° gennaio 2024.

2. Inoltre, alla società è riconosciuto un credito d'imposta sul reddito 2020 pari al 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto fino a concorrenza del 30% dell'aumento di versato. E' vietata la distribuzione di riserve prima del 1° gennaio 2024.

La misura è soggetta all'autorizzazione della Commissione europea.

Per la fruizione dei crediti d'imposta suddetti è autorizzata la spesa nel limite complessivo di 2 miliardi di euro per il 2021.

Un decreto del MEF da adottare entro 30 giorni dalla pubblicazione in GU stabilirà i criteri e le modalità di applicazione per la fruizione del credito d'imposta.

B. Fondo Patrimonio PMI (imprese con totale ricavi tra 10 e 50 milioni)

La norma istituisce un Fondo Patrimonio PMI, destinato al sostegno patrimoniale delle imprese con fatturato tra 10 e 50 milioni.

Tali società possono emettere, entro il 31 dicembre 2020, Strumenti Finanziari (SF) sotto forma di obbligazioni o titoli di debito di nuova emissione, per un ammontare massimo pari al minore importo tra tre volte l'ammontare dell'aumento di capitale (soglia minima 250.000 euro) e il 12,5% dei ricavi. Tali titoli (SF) sono sottoscritti dal Fondo Patrimonio PMI, gestito da Invitalia.

Gli Strumenti Finanziari sono rimborsati da parte della società beneficiaria decorsi sei anni dalla sottoscrizione. E' previsto il rimborso in via anticipata decorsi tre anni dalla sottoscrizione.

Gli impegni che l'emittente dovrà sottoscrivere riguardano:

- 2) Non effettuare distribuzione di riserve e acquisti di azioni proprie e di non procedere al rimborso di finanziamento soci dalla data di presentazione della domanda di accesso al Fondo e fino all'integrale rimborso degli SF;
- 3) Destinare il finanziamento a sostenere costi di personale, investimenti o capitale circolante impiegati in Italia;
- 4) Fornire ad Invitalia un rendiconto periodico per la verifica del rispetto degli impegni assunti.

Con un Decreto del MEF, di concerto con il MISE saranno definite caratteristiche e modalità di finanziamento e le disposizioni relative all'operatività.

Il Fondo ha una dotazione iniziale di 4 miliardi per il 2020.

I benefici previsti ai paragrafi A1 (detrazione Irpef del 20% del capitale versato), A2 (credito d'imposta del 50% sulle perdite) e B (esenzione dal pagamento degli interessi sul debito) possono essere cumulati.

L'importo complessivo dell'aiuto non può superare gli 800.000 euro per ciascuna società.

Art. 26-bis - Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura

L'articolo, introdotto durante l'iter di conversione in legge, rifinanzia di 10 milioni di euro il Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura.

Art. 26-ter - Misure di sostegno finanziario alle piccole e medie imprese

L'articolo, introdotto durante l'iter di conversione in legge, estende la possibilità di usufruire della moratoria ex lege introdotta dall'art. 56 del DL Cura Italia anche ai finanziamenti sottoscritti da imprese per far fronte alle conseguenze del sisma del maggio 2012.

Art. 27 - Patrimonio destinato

CDP Spa è autorizzata a costituire un patrimonio destinato, denominato "Patrimonio Rilancio", a cui sono apportati beni e rapporti giuridici dal MEF.

Il Patrimonio Rilancio può essere suddiviso in comparti.

Sul Patrimonio Rilancio non sono ammesse azioni dei creditori di CDP.

Le risorse sono destinate al **sostegno e al rilancio di Spa, anche quotate, con sede in Italia, non bancarie, con fatturato annuo superiore a 50 milioni di euro.**

Le risorse del Patrimonio Destinato sono impiegate per il sostegno e il rilancio del sistema economico produttivo italiano, secondo le priorità definite, in relazione ai settori, alle filiere e agli obiettivi di politica industriale, nel Piano nazionale di riforma. (novità)

Con DPCM sono stabilite condizioni di accesso, criteri e modalità degli interventi.

Patrimonio Destinato può effettuare qualsiasi forma di investimento, a carattere temporaneo, tra le quali:

- Concessione di finanziamenti e garanzie;
- Sottoscrizione di strumenti finanziari;
- Assunzione di partecipazioni sul mercato primario e secondario;

In via preferenziale, Patrimonio Rilancio effettua:

- sottoscrizione di prestiti obbligazionari convertibili;
- partecipazione ad aumenti di capitale;
- acquisto di azioni quotate sul mercato secondario, in caso di operazioni strategiche;

Nella scelta degli investimenti, Patrimonio Rilancio tiene in considerazione l'incidenza dell'impresa su:

- sviluppo tecnologico;
- infrastrutture critiche e strategiche,
- filiere produttive strategiche;
- sostenibilità ambientale e alla progettazione di beni ed edifici pubblici;
- rete logistica e dei rifornimenti;
- livelli occupazionali e del mercato del lavoro.

Sono ammessi interventi di ristrutturazione di società che presentino temporanei squilibri patrimoniali o finanziari ma che abbiano adeguate prospettive di redditività.

A valere sul Patrimonio Destinato, CDP può emettere titoli di debito con cui raccogliere risorse da destinare al Patrimonio Rilancio. Sulle obbligazioni del Patrimonio Destinato è concessa la garanzia di ultima istanza dello Stato.

Gli investimenti effettuati non attivano clausole contrattuali o statutarie di cambio di controllo societario.

La durata del Patrimonio Destinato è fissata in 12 anni, prorogabili o anticipabili su richiesta del MEF.

Per le finalità del presente articolo, è autorizzata per l'anno 2020 l'assegnazione a CDP di titoli di Stato, nel limite di 44 miliardi di euro, appositamente emessi.

Le disponibilità liquide del Patrimonio destinato confluiscono in un conto corrente fruttifero di tesoreria centrale, a cui possono confluire anche le disponibilità liquide dei contribuenti che intendano investire i loro risparmi a sostegno della crescita dell'economia reale, rafforzando la capitalizzazione popolare delle imprese e usufruendo dei benefici fiscali già previsti per i piani di risparmio a lungo termine.

CDP gestirà le disponibilità liquide del Patrimonio Destinato così costituite, assicurando il massimo coinvolgimento anche delle società di gestione del risparmio italiane per evitare ogni possibile effetto di spiazzamento del settore del private capital. (Novità)

Art. 31 - Rifiinanziamento fondi

Il Fondo Sace di cui all'art. 1 del DL Liquidità è rifiinanziato per un importo pari a 30 miliardi per il 2020..

L'articolo prevede, inoltre, il rifinanziamento del Fondo di garanzia PMI per il 2020 di un importo pari a 3.950 milioni di euro.

Il rifinanziamento è previsto anche per il Fondo di garanzia per la prima casa per un importo pari a 100 milioni per il 2020.

Art. 32 - Disposizioni in materia di Garanzia cartolarizzazione sofferenze - GACS

Il DL 22/2019 ha introdotto un sistema di monitoraggio delle operazioni di cartolarizzazione mediante GACS e ha introdotto obiettivi di performance il cui mancato rispetto è causa di sostituzione del servicer oppure di un differimento dei compensi ad esso dovuti. La norma permette al MEF attraverso la CONSAP di autorizzare modifiche ai contratti per tenere conto delle problematiche riscontrate nel processo di recupero dei crediti dovute all'emergenza sanitaria (sospensione dei termini e delle attività giudiziarie che ritardano il recupero del credito).

Art. 34 - Disposizioni in materia di Buoni fruttiferi postali

La norma prevede, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto e fino al termine del periodo di emergenza, l'utilizzo della telefonia vocale per il collocamento dei Buoni postali fruttiferi postali dematerializzati.

Si tratta, si legge nell'articolo, di una soluzione volta a contemperare l'esigenza di accesso ai prodotti di risparmio postale, nella forma di buoni fruttiferi postali, di quella parte della popolazione con bassa propensione all'uso di canali telematici digitali e di quella che non dispone affatto di tali canali.

L'obiettivo è quello di assicurare maggiori risorse per il sostegno al finanziamento per la realizzazione degli investimenti a supporto dell'economia del Paese attraverso il risparmio postale.

Questa disposizione offre uno spunto di riflessione, nel senso espresso dal Presidente Conte di migliorabilità del provvedimento, sulla possibilità di definire in sede di discussione parlamentare un articolato che si ponga l'obiettivo di portare il risparmio privato verso l'economia reale (infrastrutture e imprese).

Si tratterebbe di definire una strumentazione finanziaria che assicuri trasparenza e conoscenza da parte delle famiglie dei progetti finanziati e dei relativi risultati, un coinvolgimento che potrebbe ridare un senso di comunità unita che condivide una strategia di sviluppo del Paese, in un momento in cui è evidente la necessità di una riconfigurazione del rapporto pubblico-privato.

Art. 35 - Garanzia SACE in favore delle assicurazioni sui crediti commerciali

La norma consente a SACE di riassicurare, con un massimale del 90%, i contratti di assicurazione destinati a coprire i rischi relativi ai crediti commerciali.

Nella crisi epidemiologica le imprese fornitrici o i subappaltatori possono riscontrare difficoltà nel vedersi riconoscere i compensi per forniture o lavori eseguiti, qualora l'impresa cliente entrasse in crisi. La norma può avere un impatto positivo nella diminuzione dei premi richiesti dalle compagnie assicurative.

Per le suddette finalità è istituito presso il MEF un fondo con una dotazione di 1700 milioni di euro per il 2020.

Art. 36 - Partecipazione al Fondo di Garanzia pan europeo della Banca Europea per gli Investimenti

La norma prevede la possibilità di partecipazione dello Stato italiano al Pan *European Guarantee Fund*.

Il Fondo, la cui costituzione è stata sostenuta dall'Eurogruppo e dal Consiglio europeo, consentirebbe al Gruppo BEI di erogare fino a circa 200 miliardi di euro aggiuntivi rispetto all'attività ordinaria, nella forma di diversi strumenti di finanziamento (garanzie, controgaranzie, prestiti, partecipazione azionaria).

La leva è stata stimata di circa 8 volte rispetto alla consistenza del Fondo.

Art. 55 - Aiuti sotto forma di garanzie sui prestiti alle imprese

Prevede la facoltà a regioni enti territoriali e camere di commercio di adottare misure di aiuto a valere sul Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19.

Tali agevolazioni possono essere concesse entro il 31 dicembre 2020 e assumono la forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento o in altre forme, quali anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti e partecipazioni, a condizione che il valore nominale totale di tali misure non superi il massimale di 800 mila euro per impresa.

Art. 56 - Aiuti sotto forma di tassi d'interesse agevolati per i prestiti alle imprese

La disposizione in esame prevede la possibilità da parte delle Regioni, delle Province autonome, degli altri enti territoriali e delle Camere di commercio di adottare misure di aiuto, a valere su risorse proprie, sotto forma di garanzie sui prestiti alle imprese, per fronteggiare gli effetti derivanti dalla attuale emergenza COVID 19, ai sensi della sezione 3.2 della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final - "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19".

Tali garanzie possono operare sia in forma diretta o attraverso banche o altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia.

ENTI TERRITORIALI E DEBITI COMMERCIALI DEGLI ENTI TERRITORIALI

Art. 106 - Fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali

La norma prevede l'istituzione di un **fondo presso il Ministero dell'interno** con una dotazione per l'anno 2020 **di 3,5 miliardi di euro per l'esercizio delle funzioni fondamentali dei comuni**, di cui 3 miliardi di euro per i comuni e 0,5 miliardi di euro per le province e città metropolitane.

Il Fondo verrà ripartito, entro il 10 luglio 2020, con decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze sulla base della perdita di gettito e dei fabbisogni per le funzioni fondamentali.

Al fine di assicurare una veloce erogazione delle risorse utili per fronteggiare l'emergenza sanitaria da COVID-19, si prevede di erogare il 30% del fondo come acconto in proporzione alle entrate al 31 dicembre 2019 risultanti dal SIOPE.

Valutazione: Positiva perché destina 3,5 miliardi di euro ai servizi essenziali di comuni, province e città metropolitane ma, non essendo definiti specifici vincoli di destinazione, non è possibile capire se la norma avrà effetto sul livello degli investimenti degli enti.

Art. 106 co. 3-bis - Differimento termini relativi ai bilanci di previsione degli enti locali

La norma, in considerazione delle incertezze in merito alle risorse disponibili per gli enti locali, prevede il differimento al 30 settembre 2020 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020-2022 degli enti locali (attualmente fissato al 31 luglio), al 30 settembre del termine per la deliberazione di salvaguardia degli equilibri generali di bilancio e al 31 gennaio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2021.

Valutazione: Negativa.

In particolare, il differimento del termine di approvazione del bilancio di previsione 2020-2022 rallenterà ulteriormente l'attività di investimento degli enti locali.

Al riguardo, si ricorda che il predetto termine, ordinariamente fissato al 31 dicembre dell'anno precedente dall'articolo 151 del TUEL (Testo unico dell'ordinamento degli enti locali, di cui al D.Lgs. n. 267/2000) era già stato differito due volte (prima al 31 marzo 2020, poi al 31 luglio 2020).

Art. 106-bis - Fondo per i comuni in stato di dissesto finanziario

La norma prevede l'istituzione di un fondo, con una dotazione di **20 milioni di euro per il 2020, in favore dei comuni in stato di dissesto finanziario alla data del 15 giugno 2020**, da destinare a;

- per il 50% a interventi di manutenzione straordinaria di beni immobili di proprietà dei comuni in stato di dissesto finanziario da destinare alla Polizia di Stato e ai Carabinieri;
- per il 50% ai comuni, in dissesto finanziario, i cui organi sono stati sciolti a seguito di fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso o similari.

I fondi verranno ripartiti con Decreto del Ministero dell'interno, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, sulla base della popolazione residente al 31 dicembre 2018.

Valutazione: Positiva.

Art. 114 - Differimento dei termini Programma investimenti piccoli comuni

La norma prevede il differimento dei termini, previsti al comma 14-ter dell'articolo 30 del DL 34/2019, relativi al programma, per i comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche.

In particolare, viene **posticipato dal 15 maggio al 15 settembre il termine per l'inizio dei lavori**; dal 15 giugno al 30 ottobre il termine per l'adozione del decreto del Ministro dell'interno per la revoca in tutto o in parte dei contributi e per la loro assegnazione ad altri enti e dal 15 ottobre al 15 dicembre il termine per l'avvio dei lavori da parte dei nuovi enti beneficiari.

Valutazione: Positiva.

Gli attuali termini, ulteriormente prorogati nel corso dell'esame del provvedimento alla Camera dei Deputati, consentiranno di recuperare i ritardi accumulati dagli enti durante l'emergenza sanitaria.

Art. 115 - Fondo di liquidità per il pagamento dei debiti commerciali degli enti territoriali

La norma prevede l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di un **Fondo di liquidità**, dotato di **12 miliardi di euro**, per il **pagamento dei debiti commerciali certi, liquidi ed esigibili di regioni, province autonome ed enti locali**.

Il Fondo viene articolato in due sezioni:

- la prima, dotata di **8 miliardi di euro**, destinata ad assicurare la liquidità per il pagamento dei **debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali e delle regioni e province autonome diversi da quelli finanziari e sanitari**. Le risorse sono ripartite in due quote, una destinata alle regioni e province autonome (1,5 miliardi), l'altra agli enti locali (6,5 miliardi);
- la seconda, dotata di **4 miliardi di euro**, per assicurare la liquidità a regioni e province autonome per il pagamento dei **debiti degli enti del Servizio Sanitario Nazionale**.

La gestione delle due Sezioni del Fondo è affidata alla Cassa depositi e prestiti, sulla base di una convenzione da stipulare tra il Ministero e la Cassa entro 10 giorni dall'entrata in vigore del decreto.

Valutazione: Positiva.

La norma offre una prima risposta ad un problema che continua a rappresentare un elemento di forte criticità per le imprese di costruzioni che operano nei lavori pubblici.

Dopo 9 anni dall'approvazione della nuova direttiva europea sui ritardi di pagamento, la situazione è ancora molto critica. Solo il settore delle costruzioni vanta nei confronti della PA pagamenti arretrati per circa 6 miliardi di euro.

Secondo l'ultima indagine realizzata dell'Ance (novembre 2019), in media, le imprese che realizzano lavori pubblici vengono pagate 133 giorni (circa 4,5 mesi) dopo l'emissione degli Stati di Avanzamento Lavori, contro i 60 giorni previsti dalla normativa.

I mancati pagamenti della P.A. provocano importanti effetti negativi sull'occupazione e sugli investimenti nel settore e, più in generale, sul funzionamento dell'economia, ora ancora di più a seguito dell'emergenza epidemiologica.

Art. 116 - Pagamento dei debiti degli enti locali e delle regioni e province autonome

L'articolo regola le modalità di funzionamento della prima sezione del Fondo di liquidità, di cui all'articolo precedente, relativa ai pagamenti dei debiti degli enti locali e delle regioni e province autonome diversi da quelli sanitari.

La disposizione riguarda debiti certi, liquidi ed esigibili maturati al 31 dicembre 2019 per somministrazioni, forniture, appalti e obbligazioni per prestazioni professionali.

Gli enti territoriali devono presentare la **richiesta per l'anticipazione di liquidità** a Cassa Depositi e Prestiti **tra il 15 giugno 2020 e il 7 luglio 2020**, previa adozione di un'apposita delibera della Giunta dell'ente. L'anticipazione è concessa entro il 24 luglio 2020.

MISURE PER LE INFRASTRUTTURE E I TRASPORTI

Art. 206 - Interventi urgenti per la messa in sicurezza della tratta autostradale A24 e A25

La norma è finalizzata ad accelerare le attività di messa in sicurezza antisismica e di ripristino delle **Autostrade A24 e A25** attualmente gestite in regime di concessione dalla società strada dei Parchi Spa.

In particolare, è prevista, entro 30 giorni dall'entrata in vigore del decreto, la nomina di un **Commissario straordinario per le attività di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione degli interventi**, da attuare per fasi funzionali secondo livelli di priorità per la sicurezza antisismica, nel limite delle risorse che si rendono disponibili a legislazione vigente per la parte effettuata con contributo pubblico.

Per l'esercizio dei compiti assegnati, il Commissario straordinario si avvale come struttura di supporto tecnico-amministrativo, di una società pubblica di gestione di lavori pubblici con la quale stipula apposita convenzione nonché di esperti o consulenti.

Entro 30 giorni, il Commissario definisce il programma di riqualificazione delle tratte delle Autostrade A24 e A25.

Entro 90 giorni dalla definizione del programma, il Commissario predispone o rielabora i progetti non ancora appaltati, definendo il fabbisogno finanziario e il cronoprogramma dei lavori nel limite delle risorse che si rendono disponibili a legislazione vigente»; e poi affida i lavori. Il Commissario di governo funge da stazione appaltante e opera in deroga al codice appalti ma nel rispetto delle norme antimafia e alle norme ambientali.

Intanto, entro 30 giorni dalla definizione del programma, il concessionario propone al concedente l'atto aggiuntivo alla Convenzione e il nuovo Piano economico finanziario.

Per la realizzazione degli interventi è prevista una rimodulazione di fondi già stanziati.

Con una modifica apportata nel corso dell'esame alla Camera è stata autorizzata la spesa di **3 milioni di euro per l'anno 2020 e 17 milioni di euro per l'anno 2021 per la progettazione del completamento della SS n. 4 «Via Salaria»** - variante Trisungo-Acquasanta - 2° lotto funzionale dal km 155+000 al km 161+500 e quelli relativi alla SS n.4 «Via Salaria» - Realizzazione di strada a quattro corsie dal km 36 al km 54. Le attività di progettazione devono essere concluse entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto.

Infine, si segnala l'introduzione, durante i lavori di conversione in legge, del comma 7-bis, con il quale si prevede che a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto e fino alla data del 30 giugno 2021, al fine di accelerare la realizzazione delle infrastrutture autostradali relative a una o più regioni:

- l'affidamento della concessione autostradale a società in house di cui all'art. 178, comma 8-ter, del D. Lgs. n. 50/2016 può avvenire anche in favore di società integralmente partecipate da altre pubbliche amministrazioni nelle forme previste dal D. Lgs n. 175/2016 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica);

- il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede ad esercitare sulla società il controllo analogo di cui all'art. 5 del D. Lgs. n. 50/2016, secondo le modalità previste dal citato art. 178, comma 8-ter.

Si fa presente che la possibilità di affidamenti in house a società interamente partecipate da altre pubbliche amministrazioni è già prevista dalla normativa vigente, pertanto non si comprende la ragione della norma.

Art. 208 - Disposizioni per il rilancio del settore ferroviario

La norma destina, a valere sulle risorse attribuite a RFI nell'ambito del riparto delle risorse del Fondo Investimenti di cui alla Legge di bilancio per il 2017 (articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232):

- **40 milioni di euro** (25 milioni per il 2020 e 15 milioni per il 2021) per la realizzazione del **progetto di fattibilità tecnico-economica** degli interventi di potenziamento, con caratteristiche AV/AC, delle **linee ferroviarie Salerno-Reggio Calabria, Taranto-Metaponto-Potenza-Battipaglia e Genova -Ventimiglia**;
- **70 milioni di euro** (7 milioni nel 2020, 10 milioni nel 2021, 14 milioni nel 2022, 15 milioni nel 2023, 15 milioni nel 2024 e 9 milioni di euro nel 2025) per la realizzazione dell'intervento denominato **"Variante di Riga"**, funzionale allo svolgimento delle Olimpiadi 2026;
- **100 milioni di euro** (9 milioni nel 2020, 13 milioni nel 2021, 21 milioni nel 2022, 17 milioni nel 2023, 14 milioni nel 2024, 16 milioni nel 2025 e 10 milioni nel 2026) per la realizzazione del **collegamento ferroviario "Bergamo - Aeroporto di Orio al Serio"**, funzionale allo svolgimento delle Olimpiadi 2026;
- 92 milioni di euro (2 milioni nel 2020, 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021-2025, 14 milioni nel 2026, 20 milioni nel 2027, 17 milioni nel 2028, 14 milioni nel 2029, 10 milioni nel 2030, 7 milioni nel 2031 e 3 milioni nel 2032) per gli interventi di **raddoppio selettivo della linea ferroviaria Pontremolese**. La norma specifica che queste risorse sono immediatamente disponibili alla data di entrata in vigore del decreto ai fini dell'assunzione di impegni giuridicamente vincolanti.

Con una modifica introdotta nel corso dell'esame parlamentare è stata attribuita la qualifica di infrastruttura ferroviaria nazionale al **collegamento ferroviario Rosarno-San Ferdinando** e il relativo impianto che vengono trasferiti a titolo gratuito, previa intesa tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la regione Calabria, a RFI che ne assume la gestione. Gli interventi per la manutenzione e l'eventuale potenziamento della linea, avverranno secondo le modalità previste nei Contratti di programma che regolano i rapporti tra RFI e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Si prevede, inoltre, che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la regione Calabria e RFI, sentita l'Autorità portuale di **Gioia Tauro**, disciplinino, anche mediante apposita convenzione, i reciproci obblighi finalizzati allo sviluppo dell'area logistica a servizio del porto, nonché le attività di progettazione e realizzazione degli interventi di adeguamento infrastrutturale e tecnologico e l'individuazione delle occorrenti risorse finanziarie.

Valutazione: Positiva.

L'Ance esprime apprezzamento per la scelta di assegnare risorse già stanziare nel bilancio dello Stato alla realizzazione di specifiche tratte ferroviarie. Al fine di accelerare la realizzazione dei suddetti interventi, sarebbe opportuno estendere anche agli altri interventi previsti la previsione che rende le risorse pluriennali assegnate alla linea ferroviaria Pontremolese immediatamente disponibili, ai fini dell'assunzione di impegni giuridicamente vincolanti anche.

In generale, in tema di interventi ferroviari, si evidenzia la necessità di approvare per legge l'aggiornamento 2018 e 2019 del Contratto di Programma di RFI che da due anni e mezzo è in attesa di concludere il complicato iter approvativo, composto da ben 11 passaggi.

Il via libera del Contratto di programma di RFI insieme a quello di Anas, consentirebbe di dare avvio all'utilizzo dei 28 miliardi di euro messi in campo per i due enti a partire dalla Legge di bilancio per il 2018.

Art. 213-bis - Messa in sicurezza del territorio di Taranto per i Giochi del Mediterraneo 2026

L'articolo, introdotto nel corso dell'esame parlamentare, assegna al Comune di Taranto, al fine di assicurare lo svolgimento dei XX Giochi del Mediterraneo nel 2026, un contributo di 4 milioni di euro per il 2020, per il finanziamento degli interventi di messa in sicurezza idraulica e mitigazione del rischio idrogeologico finalizzati all'utilizzo dei siti individuati per lo svolgimento dei giochi.

Art. 214 comma 2-bis e 2-ter - Interventi stradali per XXV Giochi olimpici invernali Milano-Cortina 2026

La norma, introdotta nel corso dell'esame parlamentare, prevede per lo svolgimento delle Olimpiadi invernali 2026 il trasferimento all'ANAS di:

- 10 milioni di euro per l'anno 2020, per la realizzazione della variante alla **strada statale 42 denominata "SS42-variante Trescore-Entratico"**;
- 10 milioni di euro per l'anno 2020, per la realizzazione dell'intervento di **collegamento tra la strada statale 11-tangenziale ovest di Milano variante di Abbiategrasso** (tratta A da Magenta ad Albairate - tratta B riqualificazione della strada provinciale 114 - tratta C da Abbiategrasso a Vigevano).

EDILIZIA SCOLASTICA

Art. 231 - Misure per lo svolgimento in condizioni di sicurezza dell'anno scolastico 2020/2021

Al fine di consentire la ripresa dell'attività scolastica in condizioni di sicurezza la norma prevede lo stanziamento di **331 milioni di euro da destinare a lavori e forniture per l'adeguamento e la riorganizzazione degli spazi degli edifici scolastici in funzione delle indicazioni sanitarie per il contenimento del contagio da COVID-19.**

In particolare, una parte delle risorse è destinata all'adattamento degli spazi interni ed esterni attraverso interventi di piccola manutenzione, ritinteggiatura e decoro della scuola e di miglioramento degli spazi verdi, di pulizia straordinaria e sanificazione, e interventi di realizzazione, adeguamento e manutenzione dei laboratori didattici, delle palestre, di ambienti didattici innovativi, di sistemi di sorveglianza e dell'infrastruttura informatica.

Gli interventi devono essere realizzati o, comunque, devono essere completate le procedure di affidamento entro il 30 settembre 2020.

Art. 232 - Edilizia scolastica

La norma prevede alcune semplificazioni delle procedure di approvazione e di autorizzazione dei mutui BEI previsti per la realizzazione della Programmazione triennale nazionale, di cui al decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104.

In particolare, è previsto che tutte le eventuali variazioni ai singoli interventi siano disposte, invece che con decreto interministeriale, con il solo decreto del Ministro dell'istruzione, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze per eventuali profili di carattere finanziario.

È inoltre prevista la possibilità di **concedere l'anticipazione del 20% agli enti locali anche nell'ambito della procedura dei c.d. Mutui BEI**, per garantire in questa fase emergenziale la liquidità necessaria sia agli enti locali sia alle imprese e alcune semplificazioni della procedura relativa al Programma scuole innovative.

Infine, è previsto, per tutta la durata dell'emergenza, che gli enti locali siano autorizzati a procedere al **pagamento dei SAL anche in deroga ai limiti fissati per gli stessi nell'ambito dei contratti di appalto**, nonché alcune semplificazioni procedurali per consentire l'immediata conclusione delle procedure di adozione degli atti e dei decreti di assegnazione delle risorse in materia di edilizia scolastica.

Con riferimento alle risorse, si segnala che per gli interventi urgenti di edilizia scolastica e per l'adeguamento degli ambienti e delle aule necessari per l'avvio in sicurezza dell'anno scolastico 2020/2021, il comma 8 dell'articolo in commento prevede uno stanziamento aggiuntivo, per il 2020, pari a **30 milioni di euro del Fondo per le emergenze**, di cui al Fondo unico per l'edilizia scolastica. Entro 60 giorni dalla conversione in legge, verranno definite con decreto del Ministro dell'istruzione, le modalità attuative.

Valutazione: Positiva.

L'Ance condivide la scelta del Governo di introdurre alcune semplificazioni in grado, in questa fase emergenziale, di accelerare al massimo l'assegnazione delle risorse agli enti locali e, di conseguenza, l'avvio dei cantieri in modo da arrivare a settembre con edifici sicuri e adeguati alle nuove esigenze di distanziamento imposte dall'emergenza sanitaria.

In particolare, si esprime apprezzamento per quelle misure che comporteranno una maggiore liquidità agli enti e alle imprese impegnate nei lavori di edilizia scolastica, quali l'anticipazione del 20% agli enti locali anche nell'ambito della procedura dei c.d. Mutui BEI, e la previsione di SAL emergenziali.

COESIONE TERRITORIALE

Art. 241 - Utilizzo del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il contrasto all'emergenza Covid-19

La norma consente di destinare le risorse del Fondo Sviluppo e Coesione a misure per fronteggiare l'emergenza sanitaria, economica e sociale conseguente al Covid-19, in coerenza con le importanti modifiche recentemente apportate ai regolamenti europei relativi ai Fondi Strutturali Europeo (Regolamento (UE) 2020/460) che consentono di derogare al vincolo di cofinanziamento del 50% della spesa e ai vincoli sulle categorie di spesa e sulla destinazione territoriale.

A partire dal 30 marzo 2020 e per gli anni 2020 e 2021, ciascuna amministrazione nazionale, regionale o locale può usufruire della suddetta possibilità nei limiti delle risorse riprogrammate per l'emergenza Covid-19 nell'ambito dei Programmi operativi dei Fondi SIE.

Nel corso dell'esame parlamentare è stato specificato che la riprogrammazione è definita nel rispetto del vincolo di destinazione territoriale di ripartizione delle risorse, pari all'80 per cento nelle aree del Mezzogiorno e al 20% nelle aree del Centro-Nord.

Art. 242 - Contributo dei Fondi strutturali europei al contrasto dell'emergenza Covid-19

La norma prevede una riprogrammazione dei Programmi dei Fondi strutturali 2014-2020, per favorire l'utilizzo al tasso di cofinanziamento dell'UE al 100% dei fondi stessi per il contrasto all'emergenza epidemiologica, e la prosecuzione degli investimenti pubblici con finalità proprie della politica di coesione previsti da ciascun programma. Nello specifico, la **riprogrammazione dei Programmi dei Fondi strutturali 2014-2020** prevede che:

- le **spese per il contrasto dell'emergenza Covid-19**, nell'ambito dei programmi operativi dei Fondi Strutturali, fino a giugno 2021 siano rendicontate al **tasso di cofinanziamento UE al 100%**;
- le risorse erogate dall'UE a rimborso delle spese per l'emergenza siano riassegnate alle stesse amministrazioni per essere destinate a **Programmi operativi complementari**, vigenti o da adottare, che potranno beneficiare anche delle maggiori risorse conseguenti all'incremento del tasso di cofinanziamento UE.

Nelle more della riassegnazione dei rimborsi di cui al punto precedente, le amministrazioni possono comunque proseguire negli impegni già assunti sui progetti originariamente finanziati sui fondi strutturali europei attraverso riprogrammazioni del FSC 2014-2020 o nuove assegnazioni nel rispetto dei vincoli di destinazione territoriale.

Valutazione:

L'Ance comprende l'esigenza di utilizzare gli ingenti finanziamenti disponibili della politica di coesione, sia nazionali che comunitari, per il contrasto dell'emergenza Covid-19 ma sottolinea la necessità che tali risorse possano finanziare, oltre alle misure emergenziali di tenuta sociale, anche le misure per la ripartenza dei cantieri (ulteriori costi determinati dall'emergenza Covid-19), il riavvio delle infrastrutture bloccate e nuovi programmi di opere immediatamente cantierabili, con procedure simili a quelle proposte dall'Ance per il cosiddetto "Piano Italia".

MISURE EDILIZIA PRIVATA E AMBIENTE

Art. 1 comma 2 - Locazione strutture alberghiere per esigenze Covid

La norma, ferme restando le disposizioni in tema di requisizione in uso di immobili previste dal Decreto Legge 18/2020 "Cura Italia", autorizza le Regioni e le Province Autonome a stipulare contratti di locazione di strutture alberghiere ovvero di altri immobili aventi analoghe caratteristiche di idoneità, con effetti fino al 31 dicembre 2020 per far fronte ad esigenze connesse alla gestione dell'isolamento di persone contagiate da Covid-19.

Valutazione: parzialmente positiva

La locazione temporanea per esigenze sanitarie potrebbe rappresentare una soluzione per molte strutture alberghiere che stanno risentendo della crisi del mercato turistico, ferma restando comunque la valutazione caso per caso della convenienza economica di questa soluzione, anche rispetto alla requisizione in uso.

Art. 17-bis - Proroga sfratti

La norma, introdotta nel corso dell'iter di conversione, proroga, per ulteriori 4 mesi (ossia dal 1° settembre 2020 **fino al 31 dicembre 2020**) la sospensione degli sfratti prevista dall'art. 103 del D.L. 18/2020 (cd. Cura Italia).

La sospensione riguarda l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili anche ad uso non abitativo

Valutazione: parzialmente positiva

La previsione di una ulteriore proroga degli sfratti rischia di comportare un successivo aggravio dei procedimenti giudiziali.

Art. 29 - Incremento fondo per il sostegno alle locazioni

Viene disposto, per l'anno 2020, un incremento di **160 milioni** (140 nella previsione iniziale del decreto prima della conversione) del Fondo nazionale per il sostegno alle locazioni abitative, di cui all'articolo 11 della legge 431/1998.

La disposizione stabilisce inoltre che una quota dell'incremento (20 milioni) dello stesso Fondo è destinata alle **locazioni di immobili abitativi degli studenti fuori sede** che rientrano nella soglia ISEE non superiore a 15.000 euro.

Valutazione: positiva.

Certamente positiva lo stanziamento di risorse a favore del sostegno alle locazioni abitative soprattutto alla luce della perdurante fase emergenziale che ha avuto ripercussioni negative sui bilanci delle famiglie.

Art. 164 - Valorizzazione del patrimonio immobiliare

L'articolo contiene una serie di norme che intervengono a modificare le procedure di dismissione degli immobili pubblici con l'obiettivo di semplificarle e velocizzarle. In particolare le modifiche riguardano la valorizzazione degli immobili degli enti territoriali (art. 33 DL 98/2011), la dismissione

degli alloggi di servizio del Ministero della difesa (art. 306 D.lgs. 66/2010), la concessione/locazione di immobili militari (artt. 3 e 3 ter DL 35/2001).

Valutazione: negativa

Il tema della valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico continua ad essere considerato dai Governi come una misura fondamentale per la sistemazione dei conti pubblici ed ora - nel Programma Nazionale di riforma allegato al DEF 2020 - anche per il rilancio dell'edilizia privata.

Al di là degli obiettivi di volta in volta perseguiti, tutti gli interventi in questa materia - compreso questo del Decreto Rilancio - presentano carattere parziale e disorganico e comunque non sembrano affrontare il problema principale della dismissione degli immobili pubblici e cioè quello della destinazione d'uso che deve poter essere rimessa al mercato nell'ambito degli usi non ritenuti incompatibili dall'ente locale.

Art. 181 - commi 3 e 4 Sostegno alle imprese di pubblico esercizio

In sede di conversione del decreto è stata confermata la norma con cui si prevede che **fino al 31 ottobre 2020 non sia soggetta alle autorizzazioni di cui agli articoli 21 e 146 del D.Lgs. 42/2004 (Codice dei Beni Culturali) la posa in opera temporanea**, su vie, piazze e strade e spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, di strutture amovibili o arredi urbani (*dehors*, pedane, ombrelloni etc.), se funzionali alle attività di pubblico esercizio (attività di ristorazione e somministrazione). A tali opere, peraltro, **non si applica neanche il termine massimo di 90 giorni** previsto dall'art. 6, comma 1 lett. e-bis, del DPR 380/2001 (T.U. edilizia) (*art. 181 commi 3 e 4*).

Valutazione: positiva.

Si tratta di una norma positiva in quanto volta a semplificare la realizzazione di opere temporanee funzionali all'attività di ristorazione, ma deve essere correlata al successivo art. 264 che detta altre disposizioni sempre in materia di opere temporanee e contingenti. Si evidenzia che nelle ultime versioni disponibili del DL semplificazioni è stata inserita una norma che prevede una previsioni simile ma non soggetta a limite temporale.

Art. 228 - Misure urgenti in materia di valutazione di impatto ambientale

L'articolo 228 sopprime il Comitato tecnico istruttorio previsto dall'articolo 8 del D.lgs. n. 152 del 2006 a cui era stato attribuito il compito di offrire un supporto tecnico-giuridico alla Commissione tecnica VIA e VAS. Tale soppressione è compensata dalla facoltà, concessa alla Commissione, di potersi avvalere di enti pubblici di ricerca.

Valutazione: positiva.

La previsione di un Comitato di supporto ad una Commissione tecnica rappresentava in teoria un appesantimento della procedura. Peraltro finora esso non era mai stato costituito rallentando anche l'insediamento, avvenuto poco tempo fa, della nuova Commissione. Quella precedente è rimasta in carica per oltre dodici anni!

Art. 228 bis - Ripristino dei limiti quantitativi e temporali del deposito temporaneo di rifiuti

La norma, inserita durante l'iter di conversione del decreto, dispone **l'abrogazione dei limiti quantitativi e temporali** per il deposito dei rifiuti introdotti dall'art. 113 bis del d.l. 18/2020, ripristinando, in questo modo, i parametri precedentemente stabiliti dall'art. 183 comma 1 lett. bb) del D.Lgs. 152/2006 (Codice dell'Ambiente). Pertanto, con l'entrata in vigore di questa disposizione, si dovrà rispettare, nuovamente, il limite quantitativo di 30 metri cubi di rifiuti (di cui al massimo 10 metri cubi di pericolosi) per il deposito nel luogo di produzione. Tali rifiuti, inoltre, dovranno essere avviati a recupero o smaltimento entro 12 mesi al massimo.

A fronte di questa modifica e considerata la complessità della disciplina ambientale, occorrerà prestare la massima attenzione e cautela relativamente alla gestione del deposito temporaneo, verificandone la correttezza al fine di evitare di incorrere nelle sanzioni previste.

Si evidenzia, infine, che restano valide le eventuali regole regionali per il deposito temporaneo, emanate ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs 152/06 per l'emergenza COVID 19, che continueranno quindi ad applicarsi sino alla scadenza prevista nei citati provvedimenti regionali.

Valutazione: negativa.

La previsione di un incremento dei limiti quantitativi e temporali del deposito temporaneo si era resa necessaria per aiutare le imprese a superare le difficoltà determinate dalle chiusure e limitazioni dovute all'emergenza sanitaria Covid-19 e quindi dall'impossibilità, in molti casi, di rispettare le stringenti prescrizioni contenute nell' articolo 183 del Codice dell'Ambiente. Il ripristino dei precedenti parametri rischia di creare nuove incertezze e difficoltà nella gestione del deposito temporaneo per gli operatori e soprattutto differenze territoriali, considerato che molte Regioni hanno adottato, per la fase emergenziale, specifiche ordinanze in materia.

Art. 264 - Liberalizzazione e semplificazione dei procedimenti amministrativi in relazione all'emergenza COVID-19

Al fine di garantire la massima semplificazione, l'accelerazione dei procedimenti amministrativi e la rimozione di ogni ostacolo burocratico nella vita dei cittadini e delle imprese in relazione all'emergenza COVID-19, l'articolo 264 che non ha subito modifiche in sede di conversione, prevede che **dalla data di entrata in vigore della norma e fino al 31 dicembre 2020:**

a) **nei procedimenti avviati su istanza di parte**, che hanno ad oggetto l'erogazione di benefici economici comunque **denominati, indennità, prestazioni previdenziali e assistenziali, erogazioni, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, prestiti, agevolazioni e sospensioni**, da parte di pubbliche amministrazioni, in relazione all'emergenza COVID-19, **le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e quelle sostitutive dell'atto di notorietà** (artt. 46 e 47, DPR 28 dicembre 2000, n. 445) **sostituiscono ogni tipo di documentazione** comprovante tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla normativa di riferimento, anche in deroga ai limiti previsti dagli stessi o dalla normativa di settore.

Ciò, fatto comunque salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

b) si applicano le seguenti disposizioni:

- **Annullamento d'ufficio:** ridotto il termine da **18 mesi a 3 mesi** per l'annullamento dei provvedimenti illegittimi adottati in relazione all'emergenza Covid-19. E' possibile procedere

all'annullamento oltre il termine di 3 mesi solo se i provvedimenti amministrativi sono stati adottati sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato accertate con sentenza passata in giudicato;

- **Silenzio assenso tra amministrazioni (Art. 17 bis Legge 241/90) e conferenza di servizi:** il responsabile del procedimento è tenuto ad adottare il **provvedimento conclusivo** entro **30 giorni dal formarsi del silenzio assenso**;
- **Interventi edilizi per emergenza sanitaria:** gli interventi anche edilizi necessari ad assicurare l'ottemperanza alle **misure di sicurezza** prescritte per fare fronte all'emergenza sanitaria COVID-19 sono ammessi nel rispetto delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di tutela dal rischio idrogeologico e di tutela dei beni culturali e del paesaggio. Detti interventi, consistenti in **opere contingenti e temporanee** e destinate ad essere rimosse con la fine dello stato di emergenza, se non rientranti tra quelli di attività di edilizia libera (art. 6 del DPR 380/2001), sono realizzati tramite **una comunicazione di avvio dei lavori asseverata** corredata anche da una **dichiarazione del soggetto interessato con cui si attesta che si tratta di opere necessarie all'ottemperanza alle misure di sicurezza** prescritte per fare fronte all'emergenza sanitaria da COVID-19. Ad eccezione dei titoli abilitativi necessari per i beni culturali non sono richiesti i permessi, le autorizzazioni o gli atti di assenso comunque denominati fatta salva la facoltà dell'interessato di poterli richiedere. Tali opere potranno essere mantenute previa richiesta di **accertamento di conformità** all'amministrazione comunale da presentare entro il **31 dicembre 2020** con chiusura del procedimento **entro 60 gg dalla domanda** con l'adozione di un provvedimento espresso. **Per il relativo accertamento è necessaria la sola conformità alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente** con esonero dal contributo di costruzione. Per l'acquisizione dei relativi atti di assenso, autorizzazione è sempre convocata la **conferenza di servizi semplificata**. In caso di immobili soggetti a vincolo paesaggistico l'autorizzazione paesaggistica è rilasciata, ove ne sussistano i presupposti, ai sensi dell'art. 167 del DLGS 42/2004 previo accertamento della relativa compatibilità.

Al secondo comma dell'articolo 264 sono state, inoltre, introdotte delle disposizioni per dare piena attuazione ai principi **in tema di autocertificazione e di non richiesta da parte della pubblica amministrazione di documenti o e/o informazioni già in loro possesso**. In particolare, viene previsto che nell'ambito di verifiche, ispezioni o controlli comunque denominati, sulle attività dei privati, le pubbliche amministrazioni non possono richiedere informazioni, atti o documenti già in loro possesso o comunque in possesso di altra p.a.. Si tratta, peraltro, di **una norma "a regime" e non "a tempo"**, legata esclusivamente al periodo emergenziale.

Tutte le disposizioni contenute nel presente articolo **prevalgono su ogni diversa disciplina regionale** costituendo livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, comma 2, lettera m), della Costituzione.

Valutazione: positiva

Si tratta di misure positive in quanto finalizzate ad introdurre semplificazioni e snellimenti in materia di conferenza di servizi e procedimenti edilizi. È evidente però che rischiano di avere un limitato impatto in quanto destinate ad operare fino al 31 dicembre 2020. Si evidenzia che alcune di queste previsioni dovranno essere coordinate con quanto previsto nelle ultime versioni disponibili del DL semplificazioni che apporta delle modifiche alla normativa in tema di conferenza di servizi e di silenzio assenso.

MISURE OPERE PUBBLICHE

Art. 2 – “Riordino della rete ospedaliera in relazione all'emergenza da COVID-19”

Al fine di rafforzare strutturalmente il Servizio sanitario nazionale in ambito ospedaliero, viene previsto, a livello regionale, un piano di riorganizzazione volto a fronteggiare adeguatamente le emergenze pandemiche, come quella da COVID-19 in corso, così da garantire l'incremento di attività in regime di ricovero in Terapia Intensiva e in aree di assistenza ad alta intensità di cure (comma 1).

Il comma 2 prevede la programmazione da parte di regioni e province autonome di una riqualificazione di 4.225 posti letto COVID, con relativa dotazione impiantistica idonea, mediante adeguamento e ristrutturazione di unità di area medica, mentre il successivo comma 4 stabilisce che le regioni e le province autonome, che abbiano individuato unità assistenziali in regime di ricovero per pazienti affetti dal COVID-19, assicurino la ristrutturazione dei Pronto Soccorso con l'individuazione di distinte aree di permanenza.

A dare attuazione a tali piani regionali di riorganizzazione della rete ospedaliera, dovrà provvedere il Commissario Straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID -19 - nell'ambito dei poteri conferitigli dall'articolo 122 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 - garantendo la massima tempestività e l'omogeneità territoriale, in raccordo con ciascuna regione e provincia autonoma.

Sotto il profilo edilizio, la realizzazione delle opere funzionali all'emergenza Covid-19 è consentita in deroga al Testo Unico Edilizia (DPR 380/2001), alle leggi regionali, ai piani regolatori, ai regolamenti edilizi, etc.. I lavori possono essere iniziati contestualmente alla presentazione della istanza o della denuncia di inizio di attività presso il comune competente (comma 13).

Art. 65 – “Esonero contributo ANAC”

La norma prevede l'**esonero**, per le procedure di gara avviate dalla data di entrata in vigore della norma e **fino al 31 dicembre 2020**, per le stazioni appaltanti e gli **operatori economici dal versamento del contributo ANAC**.

Valutazione: positiva.

Si tratta di una misura che, limitando gli esborsi a carico delle imprese del settore per la partecipazione alle gare, contribuisce a trattenere liquidità utile a superare le difficoltà finanziarie indotte dall'evento pandemico.

Art. 201 – “Incremento Fondo salva-opere”

Al fine di garantire il rapido completamento delle opere pubbliche, di tutelare i lavoratori e sostenere le attività imprenditoriali a seguito del contagio da COVID, il Fondo “Salva-opere”, di cui all’articolo 47 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è stato incrementato di **40 milioni di euro per l’anno 2020**.

Il Fondo, com’è noto, è stato istituito per soddisfare, nella misura massima del 70 per cento, i crediti di sub-appaltatori, sub-affidatari e di sub-fornitori nei confronti dell’appaltatore ovvero, nel caso di affidamento a contraente generale, dei suoi affidatari, sub-fornitori, sub-appaltatori, sub-affidatari, ove questi fossero entrati in procedura concorsuale.

L’incremento di 40 milioni di euro si aggiunge ai 12 milioni euro stanziati per l’anno 2019 e ai 33,5 milioni di euro già previsti per l’anno 2020, somme, queste, destinate a “coprire” i crediti insoddisfatti alla data del 30 giugno 2019, in titolarità di soggetti sottoposti a procedure concorsuali aperte dal 1° gennaio 2018 al 30 giugno 2019 (art. 47, comma 1-quinquies, decreto-legge n. 34/2019).

Al riguardo, si evidenzia che il decreto MIT 144/2019 – recante la definizione dei criteri di assegnazione delle risorse e delle modalità operative del Fondo – a seguito del decreto “*errata corrige*” adottato, il 19 dicembre 2019, dal Direttore Generale del MIT – aveva fissato al 24 gennaio u.s. il termine per la presentazione delle istanze per l’accesso al piano di ripartizione delle risorse previste per il 2019.

Piano che, a sua volta, avrebbe dovuto essere predisposto entro il 6 marzo 2020, con obbligo per le amministrazioni interessate di trasmettere al MIT le certificazioni del credito entro il 14 febbraio 2020.

In relazione alle risorse stanziato per l’anno 2020, lo stesso Ministero, in base alla certificazione rilasciata a seguito della presentazione dell’istanza per l’anno 2019, avrebbe poi dovuto predisporre, per gli stessi crediti, il piano di ripartizione entro il 1° aprile 2020.

Questa procedura – dopo aver subito un “fermo” amministrativo, a seguito della sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi introdotta dall’art. 103 del DL Cura Italia (DI 18/2020) – ha finalmente trovato completamento nel **decreto direttoriale MIT, numero 8447 del 19 giugno 2020**, con il quale è stato predisposto un **piano di ripartizione unico** sia per il 2019 che per il 2020 (vedi [**NEWS ANCE ID 40697 DEL 24 GIUGNO 2020**](#)).

Ciò, in quanto il comma 2 dell’articolo in esame (già introdotto dal Decreto Legge e rimasto sostanzialmente invariato in sede di conversione) ha previsto che l’erogazione delle risorse in favore dei sub-appaltatori, sub-affidatari e i sub-fornitori, che hanno trasmesso all’amministrazione aggiudicatrice ovvero al contraente generale la documentazione comprovante l’esistenza del credito alla data del 24 gennaio 2020, **venga effettuata per l’intera somma spettante**, ossia tenendo conto delle risorse stanziato sia per il 2019 sia per il 2020, così ripartendo in un’unica “tranche” tutte le somme disponibili – e non più in due fasi come originariamente previsto nel decreto MIT 144 sopracitato.

Ai fini dell’erogazione delle risorse alle imprese, il MIT viene inoltre esentato dalle verifiche di regolarità contributiva ai fini previdenziali, nonché dall’espletamento della procedura per la verifica di cui all’articolo 48-bis del D.P.R. n. 602 del 1973 (verifica di “regolarità fiscale”).

Valutazione: positiva.

Art. 206 – “Interventi urgenti per il ripristino, la messa in sicurezza e l’ammodernamento delle tratte autostradali A24 e A25 e della strada statale n. 4 a seguito degli eventi sismici del 2009, 2016 e 2017, nonché per la realizzazione di nuove infrastrutture autostradali”

Al fine di accelerare le attività di messa in sicurezza antisismica e di ripristino della funzionalità delle Autostrade A24 e A25, viene prevista la nomina, con DPCM, da adottarsi entro trenta giorni dall’entrata in vigore della disposizione, di un **Commissario straordinario** che, tra le altre cose, può assumere direttamente le funzioni di stazione appaltante e, in tal caso, **opera in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici**, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.

La norma è finalizzata ad accelerare le attività di messa in sicurezza antisismica e di ripristino delle Autostrade A24 e A25 attualmente gestite in regime di concessione dalla società strada dei Parchi Spa.

In particolare, è prevista, entro 30 giorni dall’entrata in vigore del decreto, la nomina di un **Commissario straordinario** per le attività di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione degli interventi, da attuare per fasi funzionali secondo livelli di priorità per la sicurezza antisismica, nel limite delle risorse che si rendono disponibili a legislazione vigente per la parte effettuata con contributo pubblico.

Per l'esercizio dei compiti assegnati, il Commissario straordinario si avvale come struttura di supporto tecnico-amministrativo, di una **società pubblica di gestione di lavori pubblici** con la quale stipula apposita convenzione nonché di esperti o consulenti.

Entro 30 giorni, il Commissario definisce il programma di riqualificazione delle tratte delle Autostrade A24 e A25.

Infine, allo scopo di accelerare ulteriormente la realizzazione delle infrastrutture autostradali, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione e fino al 30 giugno 2021, viene previsto che l’affidamento di cui all’articolo 178, comma 8-ter, del codice dei contratti pubblici (concessioni autostradali relative ad autostrade che interessano una o più regioni) può avvenire in favore (oltre che di società in house di altre PP.AA., come già stabilito dalla norma del codice) anche di società integralmente partecipate da altre PP.AA. nelle forme previste dal T.U. sulle società a partecipazione pubblica (d.lgs. n. 175/2016).

Art. 207 – “Disposizioni urgenti per la liquidità delle imprese appaltatrici”

Al fine di dare impulso all’iniziativa imprenditoriale in questa fase di crisi economica e del mercato, viene prevista la possibilità per le amministrazioni di incrementare l'importo dell'anticipazione del prezzo contrattuale fino al 30 per cento, rispetto al 20 per cento previsto dal Codice - articolo 35, comma 18, - **nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziare per ogni singolo intervento a disposizione della stazione appaltante.**

Tale facoltà di incremento trova applicazione:

- 1) in relazione alle **procedure disciplinate dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50**, i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, **sono già stati pubblicati alla data di entrata in**

vigore del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, siano già stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi; ma non siano scaduti i relativi termini;

- 2) in ogni caso, per le procedure disciplinate dal medesimo decreto legislativo avviate a **decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data del 30 giugno 2021**;
- 3) nonché **in favore degli appaltatori che hanno già usufruito di un'anticipazione contrattualmente prevista ovvero che abbiano già dato inizio alla prestazione senza aver usufruito di anticipazione**, per un importo non **superiore complessivamente al 30 per cento del prezzo** e comunque nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziare per ogni singolo intervento a disposizione della stazione appaltante. La determinazione dell'importo massimo attribuibile dovrà essere effettuata dalla stazione appaltante tenendo conto delle eventuali somme già versate a tale titolo all'appaltatore.

Valutazione: positiva.

Si tratta di una misura auspicata dall'ANCE, che potrà in parte venire incontro alla crisi di liquidità in cui versano le imprese a causa dell'evento pandemico.

Ciò consentirà alle imprese di poter disporre delle risorse necessarie per affrontare la delicata fase di avvio/prosecuzione dei lavori, a tutto beneficio dell'interesse pubblico alla corretta e tempestiva realizzazione delle opere.

Con riferimento all'ambito di operatività del beneficio, ad avviso dell'ANCE, stante il dettato letterale della norma e tenuto conto della ratio ad essa sottesa, è da ritenersi che lo stesso trovi applicazione sia ai contratti derivanti da procedure disciplinate dal Codice 50/2016, sia ai contratti – ancor oggi in corso di esecuzione – regolati dal codice previgente.

Tra questi ultimi, peraltro, sono da ricomprendersi anche quelli derivanti da gare bandite prima del 21 agosto 2013, in relazione alle quali, a causa della mancata previsione dell'istituto all'epoca della stipula, gli appaltatori non hanno ricevuto anticipazione (reintrodotta dalla c.d. "Legge del Fare" – DL 21 giugno 2013, n. 69, conv. in l. 9 agosto 2013, n. 98 – relativamente alle gare bandite successivamente al 21 agosto 2013).

Sotto un ulteriore profilo, va evidenziato, inoltre, che la disposizione in commento trova applicazione a tutti i contratti di appalto di lavori pubblici, senza distinzioni in termini di importo (sia sopra che sotto soglia) o di settore (sia nei settori ordinari che speciali).

Infatti, l'anticipazione del prezzo è un istituto avente carattere generale, non derogabile dalle stazioni appaltanti, neanche nei settori speciali; del resto, l'art. 35, comma 18, del d.lgs. n. 50/2016 (norma generale in materia di anticipazione) è applicabile anche ai settori speciali (per via del rinvio ex art. 114, comma 1, dello stesso Codice), né reca alcuna disciplina differenziata in ragione dell'importo contrattuale.

Infine, le somme da utilizzare per garantire l'erogazione dell'incremento dell'anticipazione devono poter essere desunte, laddove necessario, anche dai capitoli di spesa non specificamente dedicati all'anticipazione stessa, compresi i ribassi d'asta e gli accantonamenti per imprevisti, qualora ancora disponibili.

Sul punto, infatti, l'articolo 207 in commento consente di incrementare l'anticipazione fino ad un

massimo del 30% “nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziare per ogni singolo intervento a disposizione della stazione appaltante”. Con ciò, si intende consentire il riconoscimento dell’incremento dell’anticipazione ogni qual volta l’Amministrazione disponga delle risorse necessarie, che hanno il solo limite della capienza delle risorse annuali a disposizione della stazione appaltante per l’intervento.

Del resto, ritenere che le risorse debbano essere desunte da un capitolo di spesa specificamente destinato all’anticipazione del corrispettivo, renderebbe la norma in commento totalmente inapplicabile e priva di contenuto, considerato che l’incremento dell’anticipazione potrebbe non essere stato previsto per i contratti in corso.

Art. 232 – “Edilizia scolastica”

In relazione agli interventi di edilizia scolastica - di cui al decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128 - si prevede che, al fine di semplificare le procedure di pagamento durante la fase emergenziale da Covid-19, **per tutta la durata dell'emergenza gli enti locali sono autorizzati a procedere al pagamento degli stati di avanzamento dei lavori anche in deroga ai limiti fissati per gli stessi nell'ambito dei contratti di appalto. (c.d. SAL EMERGENZIALE).**

Valutazione: positiva.

Si tratta di una misura condivisibile, anch’essa in grado di dare un’iniezione di liquidità alle imprese; proprio per tale ragione, affinché possa essere di beneficio per l’intero comparto edile, tale previsione dovrebbe essere estesa a tutte le opere, e non soltanto quelle inerenti l’edilizia scolastica.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO

Art. 43-bis - Contratto di rete con causale di solidarietà

Prevista, per l’anno 2020, la possibilità di stipulare un contratto di rete, ai sensi dell’art. 3 del D.L. n. 5/2009, convertito dalla L. n. 33/2009, anche per favorire il mantenimento dei livelli di occupazione delle imprese di filiere colpite da crisi economiche in seguito a situazioni di crisi o stati di emergenza dichiarati con provvedimento delle autorità competenti.

Tra le finalità perseguibili rientrano l’impiego di lavoratori delle imprese partecipanti alla rete che sono a rischio di perdita del posto di lavoro, l’inserimento di persone che hanno perso il posto di lavoro per chiusura di attività o per crisi di impresa, nonché l’assunzione di figure professionali necessarie a rilanciare le attività produttive nella fase di uscita dalla crisi. Per tali finalità le imprese fanno ricorso agli istituti del distacco e della codatorialità, ai sensi dell’articolo 30, comma 4-ter, del D.Lgs n. 276/2003, per lo svolgimento di prestazioni lavorative presso le aziende partecipanti alla rete.

Le modalità operative per procedere alle comunicazioni necessarie a dare attuazione alla codatorialità di cui all’articolo 30, comma 4-ter, del DLgs n. 276/2003, saranno definite con Decreto

del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti gli enti competenti per gli aspetti previdenziali e assicurativi connessi al rapporto di lavoro, da emanare entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del decreto.

In deroga a quanto previsto dal suddetto comma 4-ter, tale contratto di rete deve essere sottoscritto dalle parti ai sensi dell'articolo 24 del codice dell'amministrazione digitale, con l'assistenza di organizzazioni di rappresentanza dei datori di lavoro rappresentative a livello nazionale presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro ai sensi della legge 30 dicembre 1986, n. 936, che siano espressione di interessi generali di una pluralità di categorie e di territori.

Valutazione: per la valutazione è necessario attendere il relativo decreto

Art. 60 - Aiuti sotto forma di sovvenzioni per il pagamento dei salari dei dipendenti per evitare i licenziamenti durante la pandemia di COVID-19

Le Regioni e le Province autonome possono adottare misure di aiuto, a valere sulle proprie risorse, ai sensi della sezione 3.10 della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final - "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 " al fine di contribuire ai costi salariali, ivi comprese le quote contributive e assistenziali, delle imprese, compresi i lavoratori autonomi, destinate ad evitare i licenziamenti durante la pandemia di COVID-19. Gli aiuti sono concessi alle imprese di determinati settori o regioni o di determinate dimensioni, particolarmente colpite dalla pandemia di COVID-19.

La sovvenzione mensile per il pagamento dei salari, che non può superare l'80% della retribuzione mensile lorda (compresi i contributi previdenziali a carico del datore di lavoro) del personale beneficiario, viene concessa per un periodo non superiore a dodici mesi a decorrere dalla domanda di aiuto o dalla data di inizio dell'imputabilità della sovvenzione se anteriore, per i dipendenti che altrimenti sarebbero stati licenziati a seguito della sospensione o della riduzione delle attività aziendali dovute alla pandemia di COVID-19 e a condizione che il personale che ne beneficia continui a svolgere in modo continuativo l'attività lavorativa durante tutto il periodo per il quale è concesso l'aiuto. L'imputabilità della sovvenzione per il pagamento dei salari può essere retrodatata al 1° febbraio 2020.

Gli aiuti di cui al presente articolo non possono in alcun caso consistere in trattamenti di integrazione salariale di cui al D.Lgs n. 148/2015 e degli artt. da 19 a 22 del DL n. 18/2020.

Valutazione: per la valutazione è necessario attendere gli opportuni chiarimenti anche in merito ai destinatari delle risorse

Art. 66-bis - Disposizioni in materia di semplificazione dei procedimenti per l'importazione e la validazione di mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale

Al fine di assicurare alle imprese il necessario fabbisogno di mascherine chirurgiche e di dispositivi di protezione individuale, per l'importazione e l'immissione in commercio dei predetti dispositivi sono definiti criteri semplificati di validazione che assicurino l'efficacia protettiva idonea all'utilizzo specifico, fino al termine dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19.

I criteri, le modalità di presentazione delle domande di validazione e le strutture competenti sono definiti da comitati tecnici *ad hoc* costituiti e dalla regioni.

Restano ferme le validazioni in deroga effettuate dall'ISS e dall'INAIL in attuazione di quanto disposto dal Cura Italia.

Valutazione: misura che dovrebbe essere volta a definire criteri semplificati di validazione. Sarebbe auspicabile il rispetto delle tempistiche e la definizione di procedure snelle.

Art. 68 - Modifiche all'articolo 19 in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario

Prevista la proroga della Cigo e dell'assegno ordinario per covid fino 31 agosto 2020 di ulteriori 5 settimane, fermo restando l'utilizzo delle prime 9 settimane disposte dalla L. n. 27/20. Previste inoltre eventuali ulteriori 4 settimane, fruibili per i periodi decorrenti dal 1 settembre 2020 al 31 ottobre 2020, da valere, però, solo sulle risorse stanziare ai sensi dell'art. 71 (che introduce l'art. 22 ter). Confermata l'informazione, la consultazione e l'esame congiunto (abrogata dalla L. n. 27/20) che devono essere svolti, anche in via telematica, entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva.

Le novità riguardano l'introduzione di termini decadenziali per la presentazione delle istanze di Cigo e Assegno ordinario. La precedente formulazione prevedeva che, nel caso in cui la domanda fosse stata presentata dopo la scadenza stabilita nel mese successivo dall'inizio delle sospensioni, l'eventuale trattamento di integrazione salariale non potesse aver luogo per periodi anteriori di una settimana rispetto alla data di presentazione della domanda.

Per le domande riferite a periodi di sospensione o riduzione di orario che hanno avuto inizio nel periodo ricompreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020, il termine decadenziale è stato spostato al 15 luglio 2020 (originariamente 31 maggio 2020).

In sede di prima applicazione, i termini previsti per l'invio delle domande sono stati spostati al trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore del decreto 52/20, e quindi al 17 luglio 2020, nel caso in cui tale ultima data sia posteriore a quella del mese successivo dall'inizio delle sospensioni o riduzione di orario.

Valutazione: negativa in quanto oltre a non essere stata accolta la proposta emendativa con la quale si chiedeva l'abrogazione della procedura sindacale, sono stati introdotti dei termini decadenziali per l'inoltro delle istanze, superati i quali ai datori di lavoro sono imputati gli oneri del trattamento.

Art. 69 - Modifiche all'articolo 20 in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale per le aziende che si trovano già in Cassa integrazione straordinaria

La Cigs, per periodi corrispondenti, può essere sostituita in Cigo per Covid 19, con le stesse modalità di cui all'art 71: fermo restando l'aver prima utilizzato le prime 9 settimane, ulteriori 5 settimane fino al 31 agosto 2020. Ulteriori 4 settimane fruibili per i periodi decorrenti dal 1 settembre 2020 al 31 ottobre 2020, da valere sulle risorse stanziare ai sensi dell'art 71 (che introduce l'art. 22 ter).

Valutazione: neutra.

Art. 70 - Modifiche all'articolo 22 in materia di Cassa integrazione in deroga

Prevista la proroga della cig in deroga covid fino 31 agosto 2020 di ulteriori 5 settimane, da valere sulle risorse stanziati ai sensi dell'art. 71 (che introduce l'art. 22 ter), fermo restando l'aver prima utilizzato le 9 settimane disposte dalla L. n. 27/20. Previste, inoltre, eventuali ulteriori 4 settimane, fruibili per i periodi decorrenti dal 1 settembre 2020 al 31 ottobre 2020, anche queste da valere sulle risorse stanziati ai sensi dell'art. 71. (che introduce l'art. 22 ter).

Abrogata la disposizione che consentiva di non sottoscrivere l'accordo sindacale nei casi di chiusura dell'attività dovuta a provvedimenti di urgenza emanati per far fronte all'emergenza da COVID 19.

Resta ferma l'esclusione da qualsiasi accordo sindacale per la cig in deroga delle imprese fino a 5 dipendenti.

Come per la Cassa integrazione ordinaria e l'assegno ordinario, anche per la Cassa integrazione in deroga le novità riguardano essenzialmente i termini per la presentazione delle istanze e per l'inoltro dei dati necessari ad ottenere il pagamento della prestazione da parte dell'Inps.

In particolare, le domande devono essere presentate, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa. Per le domande riferite a periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa che hanno avuto inizio tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020, il termine è fissato, a pena di decadenza, al 15 luglio 2020. Indipendentemente dal periodo di riferimento, in sede di prima applicazione, i termini previsti per l'invio delle domande sono stati spostati al trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore del decreto 52/20, ossia al 17 luglio 2020 nel caso in cui tale ultima data sia posteriore a quella del mese successivo dall'inizio delle sospensioni o riduzione di orario.

Per l'inoltro dei dati necessari al pagamento della prestazione, il termine è la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se questo è posteriore, il termine è entro trenta giorni dall'adozione del provvedimento di concessione. La formulazione precedente prevedeva che i dati necessari per il pagamento dell'integrazione salariale fossero inviati entro il giorno 20 di ogni mensilità successiva a quella in cui era collocato il periodo di integrazione salariale.

Valutazione: parzialmente negativa.

Se da un lato si velocizza la procedura di trasmissione delle istanze che devono essere inviate direttamente all'Inps, senza più passare per le Regioni, dall'altra, essendo stati introdotti dei termini decadenziali per l'inoltro delle istanze e dei dati necessari ad ottenere il pagamento delle prestazioni, in caso di ritardata trasmissione gli oneri del trattamento sono imputati ai datori di lavoro

Art. 70-bis - Norme speciali in materia di trattamenti di integrazione salariale

Con questa nuova disposizione normativa, ai datori di lavoro che abbiano interamente fruito del periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di quattordici settimane dei trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga, è riconosciuta la possibilità di usufruire, in deroga a quanto previsto dagli articoli 19, 20, 21 e 22 del D.L. n. 18/20, convertito dalla legge n. 27/e s.m.i., di ulteriori quattro settimane di trattamento integrativo, anche per periodi aventi una decorrenza antecedente al 1° settembre 2020. La concessione di tali ulteriori quattro settimane avverrà nei limiti di spesa di 1.162,2 milioni di euro per l'anno 2020. A tal fine l'Inps, che è tenuta al relativo monitoraggio, non potrà emettere ulteriori provvedimenti concessori nel caso di sfioramento, anche in via prospettica, della suddetta dotazione finanziaria, che costituisce un di cui dello stanziamento previsto dall'articolo 22-ter, comma 1, del D.L. n. 18/20, nella

L., n. 27/20, pari a 2.673,2 milioni di euro, per il finanziamento delle quattro settimane per periodi usufruibili con decorrenza dal 1° settembre 2020.

Valutazione: Positiva in quanto viene riconosciuta la possibilità di anticipare la fruizione delle quattro settimane di Cigo, Assegno ordinario e Cassa in deroga

Art. 71 - Ulteriori modifiche in materia di integrazione salariale

Inseriti, dopo l'articolo 22-bis del D.L. n. 18/2020, convertito con modificazioni, dalla L. 27/2020, i seguenti articoli:

- Art. 22 - ter - Ulteriore finanziamento delle integrazioni salariali

Il novellato art. 22-ter del D.L. n. 18/2020, convertito nella L. n. 27/2020 (Ulteriore finanziamento delle integrazioni salariali) prevede una riduzione della dotazione finanziaria che passa dai precedenti 2.740,8 milioni di euro a 2.673,2 milioni di euro. Tali somme, si ricorda, sono stanziare per la copertura degli ulteriori periodi di trattamenti di integrazione salariale per COVID 19, ai sensi degli artt. 68, 69 e 70, previsti fino ad un massimo di quattro settimane fruibili dal 1 settembre al 31 ottobre 2020.

Valutazione: Negativa in quanto già in precedenza ulteriormente ridotte le risorse già insufficienti

- Art. 22-quater - Trattamento di integrazione salariale in deroga "Emergenza Covid-19" concesso dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale

Le istanze di cig in deroga oltre le prime 9 settimane vanno inviate direttamente all'Inps con la lista dei beneficiari. Tale disposizione consente di abbreviare i tempi di autorizzazione e conseguentemente per il pagamento della relativa prestazione.

A tal fine, il novellato art. 22-quater del D.L. n. 18/2020, convertito nella L. n. 27/2020 (Trattamento di integrazione salariale in deroga "Emergenza Covid-19" concesso dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale) oltre a ripetere quanto già indicato dall'art. 70 in relazione ai termini decadenziali per la presentazione delle domande di Cig in deroga, indica i termini per la presentazione delle domande a pagamento diretto con richiesta di anticipo del 40% del trattamento. Tale richiesta deve avvenire, a pena di decadenza, entro 15 giorni dall'inizio del periodo di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa. In fase di prima applicazione, se il periodo di sospensione o di riduzione è iniziato prima del 18 giugno 2020, come già chiarito dall'Inps, l'istanza deve essere presentata entro il 3 luglio 2020. Tale termine, come specificato successivamente dal Ministero del Lavoro, non essendo perentorio, è stato prorogato al 17 luglio 2020.

Valutazione: parzialmente negativa a seguito dell'introduzione dei termini decadenziali

- Art. 22-quinquies - Modifiche al pagamento diretto del trattamento cigo e di assegno ordinario

Le istanze di cigo o assegno ordinario con pagamento diretto, presentate dopo trenta giorni dall'entrata in vigore del decreto rilancio, sono gestite secondo le procedure di cui al precedente art. 22 quater al fine di anticipare i tempi di erogazione delle prestazioni.

Valutazione: positiva perché dovrebbe velocizzare le procedure di erogazione delle prestazioni

Art. 72 - Modifiche agli articoli 23 e 25 in materia di specifici congedi per i dipendenti

Estesa la possibilità, per ciascun genitore lavoratore dipendente, di fruire dei congedi fino al 31 agosto e per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a 30 giorni (per i figli di età non superiore a 12 anni e con il riconoscimento di una indennità pari al 50% della retribuzione). I periodi di congedo devono essere utilizzati, nelle ipotesi nelle quali i congedi sono riconosciuti, in maniera alternata da entrambi i genitori lavoratori conviventi e possono essere usufruiti in forma giornaliera od oraria, fatti salvi i periodi di congedo già fruiti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto.

Previsto, per i genitori con figli minori di 16 anni, hanno diritto ad astenersi dal lavoro per l'intero periodo di sospensione delle attività didattiche di ogni ordine e grado, senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa (con divieto di licenziamento e diritto di conservazione del posto di lavoro), salvo che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore non lavoratore o beneficiario di strumenti di sostegno al reddito.

Previsto l'innalzamento del bonus per i servizi di baby sitting a 1200 euro, utilizzabile in alternativa per l'iscrizione ai centri estivi e ai servizi integrativi per l'infanzia, debitamente comprovata.

Valutazione: neutra.

Art. 73 - Modifiche all'articolo 24 in materia di permessi retribuiti ex articolo 33, legge 5 febbraio 1992, n. 104

Riconosciute ulteriori complessive dodici giornate, usufruibili nei mesi di maggio e giugno 2020, per i permessi retribuiti di cui alla L. n. 104/92.

Valutazione: neutra.

Art. 74 - Modifiche all'articolo 26 in materia di tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato

Ampliato al 31 luglio 2020 il termine sino al quale il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza sanitaria attiva dei lavoratori dipendenti del settore privato è equiparato a malattia ai fini del trattamento economico nonché il limite massimo di spesa per l'anno 2020 che passa da 130 milioni di euro a 380 milioni di euro.

Valutazione: si attendono ancora le istruzioni da parte dell'INPS per rendere operativa la disposizione di cui all'art. 26, comma 5 del D.L. n. 18/2020, convertito dalla L. n. 27/2020, che prevede la presa in carico degli oneri da parte della finanza pubblica per le assenze in caso di quarantena con sorveglianza e per i c.d. lavoratori fragili.

Art. 76 - Modifiche all'articolo 40 in materia di sospensione delle misure di condizionalità

Estesa la sospensione delle misure di condizionalità per l'attribuzione di alcune prestazioni (es. reddito di cittadinanza, NASPI, DIS-COLL..) da 2 a 4 mesi.

Valutazione: neutra.

Art. 80 - Modifiche all'articolo 46 in materia di licenziamento per giustificato motivo oggettivo

Ampliato a cinque mesi il termine entro il quale sono vietati i licenziamenti individuali e collettivi per giustificato motivo oggettivo (16 agosto 2020) nonché sospese le relative procedure dei licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo in corso.

Viene inoltre prevista la possibilità per il datore di lavoro, che nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 17 marzo 2020 abbia proceduto al recesso dal contratto di lavoro per giustificato motivo oggettivo, di revocarlo con contestuale richiesta del trattamento di cassa integrazione, decorrente dalla data in cui abbia avuto efficacia il licenziamento. In tal caso, il rapporto di lavoro si intende ripristinato senza soluzione di continuità, senza oneri né sanzioni per il datore di lavoro.

Rispetto alla precedente formulazione viene introdotto il comma 1 bis con il quale si prevede che le procedure di cui all'47, comma 2, della legge n. 428/90 relative al trasferimento di azienda, fino al 17 agosto 2020, non possono avere una durata inferiore a 45 giorni, nel caso in cui non sia raggiunto un accordo.

Valutazione: negativa in quanto tale procedura di consultazione, senza tale deroga, si esaurirebbe, nel caso in cui non sia stato trovato l'accordo, decorsi dieci giorni dal suo inizio.

Art. 80-bis - Interpretazione autentica del comma 3 dell'articolo 38 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81

Chiarito, con riferimento alla somministrazione di lavoro e, in particolare, a tutti gli atti compiuti o ricevuti dal somministratore nella costituzione o nella gestione del rapporto, per il periodo durante il quale la somministrazione ha avuto luogo, che tra gli atti di costituzione e di gestione del rapporto di lavoro non è compreso il licenziamento.

Valutazione:

Art. 81 - Modifiche all'articolo 103 in materia di sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza

Abrogata la disposizione di cui al primo comma che aveva previsto, per i Durc in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020, la conservazione della validità sino al 15 giugno 2020, in luogo del diverso termine previsto per gli altri atti, certificati ecc... di cui al comma 2 dell'art. 103 del D.L. n. 18/2020, come convertito, con modificazioni, dalla L. n. 27/2020. Resta, pertanto, nuovamente valida la sospensione dei Durc in scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio, fino a 90 giorni dal termine dello stato di emergenza (ottobre 2020).

Valutazione: il susseguirsi di diverse norme, che ne hanno modificato più volte la durata, in un breve lasso di tempo, hanno generato confusione e difficoltà operative nella gestione dei Durc. Sul punto, si segnala inoltre che nel Decreto Semplificazioni è stata introdotta una disposizione volta a prevedere la mancata applicazione, per gli appalti pubblici, della norma di cui all'art. 103 del D.L. n. 18/2020 come convertito, con modificazioni, dalla L. n. 27/2020.

Art. 83 - Sorveglianza sanitaria

L'articolo impone ai datori di lavoro, fermo restando quanto previsto dall'articolo 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, di garantire, per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive e commerciali, la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio in ragione di determinati fattori.

Per quei datori per i quali non è previsto l'obbligo di nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria, la sorveglianza sanitaria eccezionale - che ha origine dall'emergenza sanitaria COVID-19 - può essere richiesta dal datore ai servizi territoriali dell'INAIL, che vi provvedono con propri medici del lavoro.

La relativa tariffa per l'effettuazione di tali prestazioni è definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della Salute, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Valutazione: misura più stringente rispetto al protocollo anti contagio siglato dai confederali, che comunque già prevede che il medico competente privilegi, nel periodo della pandemia, le visite a richiesta e quelle di rientro da malattia. Lo stesso protocollo prevede, inoltre, la non interruzione della sorveglianza sanitaria periodica e la segnalazione da parte del medico competente di situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti, nel rispetto della privacy. Lo stesso medico deve essere coinvolto anche alla ripresa dell'attività per identificare i soggetti fragili, nei confronti dei quali la sorveglianza sanitaria deve porre particolare attenzione.

Art. 88 - Fondo Nuove Competenze

Al fine di consentire la graduale ripresa dell'attività dopo l'emergenza epidemiologica, per l'anno 2020, i contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operative in azienda ai sensi della normativa e degli accordi interconfederali vigenti, possono realizzare specifiche intese di rimodulazione dell'orario di lavoro per mutate esigenze organizzative e produttive dell'impresa, con le quali parte dell'orario di lavoro viene finalizzato a percorsi formativi.

Gli oneri relativi alle ore di formazione, comprensivi dei relativi contributi previdenziali e assistenziali, sono a carico di un apposito Fondo, denominato Fondo Nuove Competenze, costituito presso l'ANPAL, Agenzia Nazionale delle Politiche Attive del Lavoro, nel limite di 230 milioni di euro a valere sul Programma Operativo Nazionale SPAO.

Alla realizzazione degli interventi suddetti possono partecipare, previa intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, i Programmi Operativi Nazionali e Regionali di Fondo Sociale Europeo, i Fondi Paritetici Interprofessionali, il Fondo per la formazione e il sostegno al reddito dei lavoratori che, a tal fine, potranno destinare una quota delle risorse disponibili nell'ambito dei rispettivi bilanci.

Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla entrata in vigore del presente decreto, sono individuati criteri e modalità di applicazione della misura e di utilizzo delle risorse.

Valutazione: è fondamentale che resti esclusivamente una facoltà per le imprese che vogliono far fronte alle mutate esigenze organizzative/produttive delle imprese e alla eventuale conseguente riqualificazione dei lavoratori. si sottolinea che la norma necessita di un decreto di attuazione

Art. 90 - Lavoro agile

Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID- 19, per i genitori lavoratori dipendenti del settore privato che hanno almeno un figlio minore di anni 14, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore, è prevista la prestazione di lavoro in modalità agile, anche in assenza degli accordi individuali, fermo restando il rispetto degli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 e a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.

Limitatamente al periodo suddetto e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2020, la modalità di lavoro agile può essere applicata dai datori di lavoro privati a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti; gli obblighi di informativa di cui all'articolo 22 della medesima legge n. 81 del 2017, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL).

Il medesimo diritto è riconosciuto, sulla base delle valutazioni dei medici competenti, anche ai lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio da virus SARSCoV-2, in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o, comunque, da comorbidità che possono caratterizzare una situazione di maggiore rischiosità accertata dal medico competente, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione lavorativa.

Valutazione: neutra.

Art. 91 - Attività di formazione a distanza e conservazione della validità dell'anno scolastico o formativo

A beneficio degli studenti ai quali non è consentita, per le esigenze connesse all'emergenza epidemiologica da COVID 19, la partecipazione alle attività didattiche dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale (I e F.P.) e dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (I.F.T.S.), tali attività sono svolte con modalità a distanza.

Qualora, a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, gli istituti suddetti non possano effettuare il numero minimo di ore previsto dalla vigente normativa per il relativo percorso formativo, l'anno scolastico o formativo 2019/2020 conserva comunque validità.

I medesimi istituti assicurano, laddove ritenuto necessario ed in ogni caso individuandone le relative modalità, il recupero delle attività formative ovvero di ogni altra prova verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico.

Valutazione: l'articolato non tiene conto della formazione professionale erogata da soggetti

privati quali i datori di lavoro e gli organismi paritetici di settore.

Art. 92 - Disposizioni in materia di NASPI E DIS- COLL

Proroga di 2 mesi di naspi il cui periodo di scadenza sia compreso tra il 1° marzo 2020 e il 30 aprile 2020.

Valutazione: neutra.

Art. 93 - Disposizioni in materia di proroga o rinnovo di contratti a termine e di proroga di contratti di apprendistato

In deroga all'articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, per far fronte al riavvio delle attività in conseguenza all'emergenza epidemiologica da Covid-19, è possibile rinnovare o prorogare fino al 30 agosto 2020 i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato in essere alla data del 23 febbraio 2020, anche in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, ovvero della durata e delle prescritte causali.

Prevista la proroga del termine dei contratti di lavoro di apprendistato di primo e terzo livello e dei contratti di lavoro a tempo determinato, anche in regime di somministrazione, di una durata pari al periodo di sospensione dell'attività lavorativa, prestata in forza dei medesimi contratti, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Valutazione: positiva la misura che consente una maggiore flessibilità nel ricorso al contratto a termine. Sarebbe auspicabile il superamento totale, per un periodo pari ad almeno 12 mesi dalla ripresa delle attività, delle disposizioni normative e contrattuali in materia di contratto a tempo determinato. La proroga delle tipologie di apprendistato interessate si allinea a quanto già previsto dalla normativa di legge per l'apprendistato professionalizzante (c.d. di secondo livello).

Art. 95 - Misure di sostegno alle imprese per la riduzione del rischio da contagio nei luoghi di lavoro

E' prevista la promozione da parte dell'INAIL di interventi straordinari destinati alle imprese che abbiano introdotto nei luoghi di lavoro interventi per la riduzione del rischio di contagio attraverso l'acquisto di apparecchiature, attrezzature, dispositivi elettronici per l'isolamento o il distanziamento dei lavoratori, dispositivi per la sanificazione dei luoghi di lavoro, sistemi e strumentazione per il controllo degli accessi nei luoghi di lavoro utili a rilevare gli indicatori di un possibile stato di contagio e altri dispositivi e strumenti di protezione individuale.

Saranno utilizzate le risorse del bando isi 2019 (prevedendone la revoca) e dello stanziamento per il bando 2020, pari a 403 milioni, da riconoscere nei limiti di 15.000 euro per imprese fino a 9 dipendenti, 50.000 euro da 10 a 50 dipendenti, 100.000 euro con oltre 50 dipendenti.

Detti interventi sono incompatibili con gli altri benefici, anche di natura fiscale, aventi ad oggetto i medesimi costi ammissibili.

Al fine di attuare tali interventi, l'INAIL provvede a trasferire le specifiche risorse ad Invitalia.

Al fine di garantire la ripresa delle attività produttive delle imprese in condizioni di sicurezza, in via eccezionale per l'anno 2020, l'INAIL utilizza una quota parte delle risorse derivanti dall'attuazione dell'articolo 8, comma 15, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, pari a 200 milioni di euro. L'INAIL adotta, entro il 15 settembre

2020, un bando con modalità rapide e semplificate, anche tenendo conto degli assi di investimento individuati con il bando di finanziamento ISI 2019 revocato.

Valutazione: negativa perché si utilizzano risorse per la prevenzione con i bandi ISI, invece di utilizzare altre risorse dell'Inail. Non sono chiare inoltre le modalità di stanziamento dei fondi (non è condivisibile che possa avvenire con il cd. click day o con modalità di stanziamento analoghe che penalizzano le imprese consentendone l'accesso solo a poche).

Si resta in attesa di comprendere le modalità di assegnazione delle risorse da parte di Invitalia.

Positiva la messa a disposizione di 200 milioni di euro, da parte di INAIL, per l'anno 2020. Si resta in attesa di comprendere le modalità di svolgimento del bando.

Art. 99 - Osservatorio del mercato del lavoro

Istituito, presso il Ministero del Lavoro, un osservatorio volto a monitorare gli effetti sul mercato del lavoro dell'emergenza Covid-19 e a consentire la programmazione di adeguate strategie occupazionali, incluse politiche attive per il lavoro e la formazione. L'osservatorio si occuperà dello studio e dell'elaborazione dei dati occupazionali, dell'individuazione delle prioritarie aree di intervento per il superamento degli squilibri tra domanda e offerta di lavoro, prevenzione e contrasto al lavoro irregolare e al supporto all'individuazione dell'offerta formativa, tecnica e scolastica professionale in base alle richieste dei nuovi profili professionali emergenti.

Con decreto del Ministro del Lavoro, sentito il Garante privacy, saranno individuati i dati, anche individuali, e le amministrazioni titolari del trattamento, ai fini dell'elaborazione statistica.

Valutazione: positiva.

Art. 100 - Avvalimento Comando dei Carabinieri per la tutela del Lavoro

In via eccezionale, al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali si può avvalere, oltre che dell'Ispettorato nazionale del lavoro, anche del Comando dei Carabinieri per la Tutela del Lavoro, per far fronte all'emergenza epidemiologica, al fine di assicurare una tempestiva vigilanza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nel processo di riavvio delle attività produttive, comunque non oltre il 31 dicembre 2020.

Art. 103-bis - Disposizioni in favore dei lavoratori frontalieri

Prevista l'erogazione, per l'anno 2020, di contributi in favore dei lavoratori frontalieri residenti in Italia, che svolgono la propria attività nei Paesi confinanti o limitrofi ai confini nazionali o che svolgono la propria attività in altri Paesi non appartenenti all'Unione europea confinanti o limitrofi ai confini nazionali con cui sono vigenti appositi accordi bilaterali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro frontaliere (dal 23 febbraio 2020) e siano privi dei requisiti stabiliti per beneficiare delle misure di sostegno ai lavoratori. A tal fine è autorizzata la spesa di 6 milioni di euro.

Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri per il riconoscimento del beneficio.

Valutazione: neutra.

Art. 264 - Liberalizzazione e semplificazione dei procedimenti amministrativi in relazione all'emergenza COVID-19

Fino al 31 dicembre 2020, per i procedimenti avviati su istanza di parte che hanno ad oggetto l'erogazione di benefici economici comunque denominati, indennità, prestazioni previdenziali e assistenziali, erogazioni, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, prestiti, agevolazioni e sospensioni, da parte di pubbliche amministrazioni, in relazione all'emergenza COVID-19, le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 sostituiscono ogni tipo di documentazione comprovante tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla normativa di riferimento, anche in deroga ai limiti previsti dagli stessi o dalla normativa di settore, fatto salvo il rispetto della normativa antimafia e delle misure di prevenzione di cui al D.lgs n. 159/2011.

Valutazione: rappresenta una misura di semplificazione ma si ritiene che possa andare ad incidere sul durc per il riconoscimento dei benefici economici e normativi.